SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A1774

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1992

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, recante approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, recante l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Viste le comunicazioni con le quali i presidenti della settima commissione permanente, rispettivamente, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno segnalato errori materiali nel parere reso dalle commissioni stesse, in data 24 ottobre 1991, sullo schema del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Ritenuto di dover aderire alle predette segnalazioni e al tempo stesso di correggere alcuni errori materiali riscontrati nello schema del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 sono apportate le seguenti correzioni:

a) all'art. 6, ultimo comma, in luogo di «al primo comma» deve leggersi «ai primi due commi»;

b) la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Chieti, con il relativo corso di laurea in scienze geologiche, di cui alla tabella *D* dell'art. 15 è iscritta nella tabella *C* dello stesso articolo, in quanto si tratta di facoltà di nuova istituzione. Nella tabella *D* relativa ai nuovi corsi di laurea sono invece inseriti:

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Chieti	Economia e commercio	Economia aziendale Economia politica
Firenze	Magistero	Psicologia
Sassari.	Agraria	Scienze forestali (a Nuoro)

c) la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze ambientali istituita presso l'Università del Molise di cui all'art. 15-*bis* ha sede in Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992
Registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 215

AVVERTENZA:

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 46, è pubblicato il testo del D.P.R. 28 ottobre 1991 aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto qui pubblicato e con altre correzioni di errori materiali, di cui all'avviso di rettifica del pari pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 76.

92A1675

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 aprile 1992.

Entrata in funzione della sezione distaccata della corte di appello di Lecce, in Taranto, della relativa procura generale, della sezione di corte di assise di appello in Taranto, del tribunale di sorveglianza, del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica di Taranto.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1991, n. 235, con la quale viene istituita in Taranto una sezione distaccata della corte di appello di Lecce ed una sezione in funzione di corte di assise di appello;

Visto l'art. 4 della predetta legge con il quale il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2 della legge stessa;

Decreta:

La sezione distaccata della corte di appello di Lecce, con sede in Taranto, e relativa procura generale, la sezione in funzione di corte di assise di appello in Taranto, il tribunale di sorveglianza ed il tribunale per i minorenni e relativa procura della Repubblica di Taranto entreranno in funzione il 15 ottobre 1992.

Roma, 24 aprile 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A2138

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 novembre 1991.

Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1991 in merito alla trasformazione dei *curricula* didattici delle scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario dell'area agraria e veterinaria;

Sentiti gli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali e dei veterinari;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alla tabella XXXI-*ter* del medesimo la tabella XXXI-*quater*, relativa ai corsi di diploma in:

produzioni vegetali;
gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
tecniche forestali;
produzioni agrarie tropicali e subtropicali;
tecnologie alimentari;
produzioni animali:

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i diplomi universitari in:

produzioni vegetali;
gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
tecniche forestali;
produzioni agrarie tropicali e subtropicali;
tecnologie alimentari;
produzioni animali.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di agraria può rilasciare tutti i predetti diplomi universitari, e la facoltà di medicina veterinaria quello in «produzioni animali».

Dopo la tabella XXXI-*ter*, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXI-*quater* relativa ai predetti corsi di diploma universitario. L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1992
Registro n. 6 Università e ricerca, foglio n. 209

ALLEGATO

TABELLA XXXI-*quater*

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO NELLE FACOLTÀ DI AGRARIA E DI VETERINARIA

Art. 1 (Diplomi universitari). — Presso le facoltà di agraria possono essere istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341:

1) produzioni vegetali;
2) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
3) tecniche forestali;
4) produzioni agrarie tropicali e subtropicali;
5) tecnologie alimentari;
6) biotecnologie agro-industriali.

Presso le facoltà di agraria e di medicina veterinaria può essere istituito il corso di diploma universitario in:

7) produzioni animali.

I corsi degli studi hanno durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun diploma universitario deve essere articolato in orientamenti fissati dal regolamento di Ateneo. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 2 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI

(*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986, XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989); il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in agraria e veterinaria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Su proposta delle facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6 (*Articolazione del diploma universitario in produzioni vegetali*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; 1250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamento disciplinare: G025.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovra essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 12 - Ingnegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 7 (*Articolazione del diploma universitario in produzioni animali*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; G051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore);

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovra inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiutii organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igine zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA:

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 8 (*Articolazione del diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.
Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032 C050; G051.

Area 4 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

Area 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi dei mezzi, e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing nonché nozioni di controllo e gestione della qualità.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole. Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque, anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà infine, acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità economica europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Raggruppamento disciplinare: N012.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 9 (*Articolazione del diploma universitario in tecniche forestali*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032 C050; G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; G031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni forestali. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione forestale, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali. Infine lo studente deve acquisire le conoscenze relative all'economia di mercato dei principali prodotti forestali.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamento disciplinare: G025.

Area 8 - Selvicoltura e tecnologia del legno (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze essenziali riguardanti l'ecosistema forestale, le tecniche d'impianto e di coltivazione dei boschi, le metodologie di rilevazione quali-quantitativa relative ai popolamenti forestali ed alle colture specializzate da legno. La formazione riguarderà inoltre lo studio delle proprietà fisiche e meccaniche della materia legno e delle tecniche di lavorazione, preservazione e collaudo del legno.

Raggruppamento disciplinare: G024.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante forestali. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli forestali, della nutrizione delle piante forestali e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema suolo-pianta nelle foreste.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema forestale suolo-pianta. Devono essere anche sviluppati i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante forestali.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali di idrologia, stabilita dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali sia come opere estensive che intensive. Inoltre si richiedono conoscenze di organizzazione e direzione di cantieri nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, costruzioni di strade forestali, meccanizzazione dei lavori forestali, individuazione dei sistemi e mezzi di esbosco del legname.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 10 (*Articolazione del diploma universitario in produzioni agrarie tropicali e subtropicali*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; G031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023; G060.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri economico-sociali dei Paesi tropicali e subtropicali ed i relativi principi dell'assistenza tecnica allo sviluppo. Deve inoltre acquisire i principi fondamentali dell'economia delle principali produzioni tropicali e subtropicali e deve essere in grado di seguire la gestione operativa dei progetti di cooperazione allo sviluppo.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (100 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed a sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni tropicali.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali e degli animali.

Raggruppamenti disciplinari: G025; G060.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie con particolare riguardo a quelle tropicali. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamenti disciplinari: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture tropicali e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi della bonifica, dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 13 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alla tecnologie di allevamento, alla nutrizione o alimentazione animale ed all'igiene zootecnica in ambiente tropicale.

Raggruppamento disciplinare: G060.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 11 (*Articolazione del diploma universitario in tecnologie alimentari*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamento disciplinare: G020.

Area 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione. Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

Area 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 8 - Produzioni vegetali e o animali (50 ore).

Con questi corsi offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060.

Area 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio delle microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

Area 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

Area 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060, F302.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A2123

DECRETO 18 dicembre 1991.

Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte formulate dalla commissione ministeriale costituita per la definizione dei *curricula* didattici dei diplomi universitari in ingegneria;

Sentito il Consiglio nazionale degli ingegneri;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere alla tabella XXIX del medesimo la tabella XXIX-*bis*, relativa ai corsi di diploma universitario in:

ingegneria aerospaziale;
ingegneria biomedica;
ingegneria chimica;
ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
ingegneria delle infrastrutture;
ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria elettrica;
ingegneria elettronica;
ingegneria informatica e automatica;
ingegneria logistica e della produzione;
ingegneria meccanica;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i diplomi universitari in:

ingegneria aerospaziale;
ingegneria biomedica;
ingegneria chimica;
ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
ingegneria delle infrastrutture;
ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria elettrica;
ingegneria elettronica;
ingegneria informatica e automatica;
ingegneria logistica e della produzione;
ingegneria meccanica.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare tutti i predetti diplomi universitari.

Dopo la tabella XXIX, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXIX-*bis* relativa ai predetti corsi di diploma universitario. L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992
Registro n. 7 Università e ricerca, foglio n. 152

TABELLA XXIX-*bis*

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA

Art. 1 (*Diplomi universitari*). — Presso la facoltà di ingegneria possono essere istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

1) ingegneria aerospaziale;
2) ingegneria biomedica;
3) ingegneria chimica;
4) ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
5) ingegneria delle infrastrutture;
6) ingegneria delle telecomunicazioni;
7) ingegneria elettrica;
8) ingegneria elettronica;
9) ingegneria informatica e automatica;
10) ingegneria logistica e della produzione;
11) ingegneria meccanica.

I predetti corsi di diploma sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, ad eccezione di quelli di ingegneria biomedica, di ingegneria dell'ambiente e delle risorse e di ingegneria logistica e della produzione, aventi caratteristiche intersettoriali.

1) settore civile - corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;

2) settore dell'informazione - corsi di diploma universitario in: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica e automatica;

3) settore industriale - corsi di diploma universitario in: ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica.

L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati da ciascuna facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria .....», con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 2 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 3 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio, potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà. Le facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti faranno ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 6 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 4 (*Regolamento dei corsi di diploma universitario*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 5 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6 (*Formulazione dei curricula*). — I *curricula* dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella *B* i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella *C* gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma.

Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella *D* insieme con la tabella *A* indica l'orientamento didattico complessivo.

TABELLA *A*

MODULI DIDATTICI COMUNI AI D.U. IN INGEGNERIA

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
A011	Algebra e logica matematica	4 m. d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m. d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m. d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m. d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m. d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		

TABELLA *B*

MODULI COMUNI AI DIPLOMI DI SETTORE

B1 — *Settore civile*
(D.U. in ingegneria delle infrastrutture)

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
H110	Disegno	1 m. d.	
H011	Idraulica	1 m. d.	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime		
D022	Geologia applicata	1 m. d.	
H060	Geotecnica		
H071	Scienza delle costruzioni	1 m. d.	
H072	Tecnica delle costruzioni	1 m. d.	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1 m. d.	

B2 — *Settore dell'informazione*

(D.U. in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica e automatica)

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m. d.	
I210	Elettronica	1 m. d.	
I220	Campi elettromagnetici	1 m. d.	
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica	1 m. d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m. d.	

B3 - *Settore industriale*

(D.U. in ingegneria aerospaziale, in ingegneria chimica, in ingegneria elettrica e in ingegneria meccanica)

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
H071	Scienza delle costruzioni	1 m. d.	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m. d.	
I090	Disegno industriale		
I050	Fisica tecnica	1 m. d.	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica		
I070	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m. d.	Elettrotecnica e sue applicazioni
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m. d.	Sistemi energetici
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m. d.	Materiali e relative tecnologie
I130	Metallurgia		
I140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		

TABELLA C

MODULI SPECIFICI DEL SINGOLO D.U.

C.1.1. - *Diploma in ingegneria delle infrastrutture*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
H011 H012	Idraulica Costruzioni idrauliche e marittime	1 m. d.	
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	1 m. d.	
H030	Strade, ferrovie ed aeroporti	1 m. d.	
H040	Trasporti	1 m. d.	
H050	Topografia e cartografia	1 m. d.	
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m. d.	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m. d.	
I170 I180	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine ed azionamenti elettrici	1 m. d.	Elettrotecnica e macchine elettriche

7 m. d. da definire in sede locale

C.2.1. - *Diploma in ingegneria delle telecomunicazioni*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
I230	Telecomunicazioni	4 m. d.	Elaborazione, trasmiss. e commutaz. dell'inform.
I220	Campi elettromagnetici	2 m. d.	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m. d.	
I210	Elettronica	1 m. d.	

7 m. d. da definire in sede locale.

C.2.2. - *Diploma in ingegneria elettronica*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
1210	Elettronica	4 m. d.	Componenti, circuiti e tecnologie
1200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m. d.	
1220	Campi elettromagnetici	1 m. d.	
1230	Telecomunicazioni	1 m. d.	
1240 1220 1230	Automatica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1 m. d.	

7 m. d. da definire in sede locale.

C.2.3. - *Diploma in ingegneria informatica e automatica*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
1250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m. d.	
A042	Ricerca operativa	1 m. d.	
1240	Automatica	1 m. d.	
1240 1250	Automatica Sistemi di elaborazione delle informazioni	4 m. d.	

7 m. d. da definire in sede locale.

C.3.1 - *Diploma in ingegneria aerospaziale*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
1030	Fluidodinamica	2 m. d.	
1021	Meccanica del volo	1 m. d.	
1022	Costruzioni e strutture aerospaziali	2 m. d.	
1023	Impianti e sistemi aerospaziali	1 m. d.	
1041	Propulsione aerospaziali	2 m. d.	
1210 1240	Elettronica Automatica	1 m. d.	

6 m. d. da definire in sede locale.

C.3.2 - *Diploma in ingegneria chimica*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
C050	Chimica organica	1 m. d.	
I152	Principi di ingegneria chimica	1 m. d.	
I153	Impianti chimici	2 m. d.	
I154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1 m. d.	
I155	Chimica industriale	2 m. d.	

8 m. d. da definire in sede locale.

C.3.3 - *Diploma in ingegneria elettrica*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m. d.	Principi di ingegneria elettrica
I180 I190 I210	Macchine ed azionamenti elettrici Sistemi elettrici per l'energia Elettronica	1 m. d.	Elettronica industriale di potenza
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	1 m. d.	
I190	Sistemi elettrici per l'energia	1 m. d.	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m. d.	
I210	Elettronica	1 m. d.	Fondamenti e circuiti
I240	Automatica	1 m. d.	Controlli automatici

8 m. d. da definire in sede locale.

C.3.4 - *Diploma in ingegneria meccanica*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
H011 I030	Idraulica Fluidodinamica	1 m. d.	Meccanica dei fluidi
I050	Fisica tecnica	1 m. d.	
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m. d.	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m. d.	
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m. d.	
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m. d.	
I110	Impianti industriali meccanici	1 m. d.	
I170 I180	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine ed azionamenti elettrici	1 m. d.	Azionamenti elettrici

7 m. d. da definire in sede locale

TABELLA *D*

MODULI SPECIFICI DEL SINGOLO D.U.

D1 - *Diploma in ingegneria biomedica*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
E052 E060	Biologia applicata Fisiologia umana	2 m. d.	
I261 I262 I263	Bioingegneria elettronica Bioingegneria meccanica Bioingegneria chimica	3 m. d.	Principi di bioingegneria
I030	Fluidodinamica	1 m. d.	
I042 I050	Macchine e sistemi energetici Fisica tecnica	1 m. d.	
I070 I080	Meccanica applicata alle macchine Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m. d.	Meccanica dei solidi e delle macchine
I140 I263	Chimica applicata, scienza e tecnolog. dei materiali Bioingegneria chimica	1 m. d.	Materiali biocompatibili
I170 I180	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine ed azionamenti elettrici	1 m. d.	Principi e macchine elettriche
I210	Elettronica	1 m. d.	
I230 I250	Telecomunicazioni Sistemi di elaborazione delle inform.	2 m. d.	
I240	Automatica	1 m. d.	

* m. d. da definire in sede locale

D2 - *Diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
D012 D022	Geologia stratigrafica e strutturale Geologia applicata	1 m. d.	
D042 H060 I161	Geofisica applicata Geotecnica Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime	1 m. d.	
H110 I090	Disegno Disegno industriale	1 m. d.	Rappresentazione
H050	Topografia e cartografia	1 m. d.	Rilevamento del territorio
H011	Idraulica	1 m. d.	Meccanica dei liquidi
H071	Scienza delle costruzioni	1 m. d.	Meccanica del continuo
I030 I070	Fluidodinamica Meccanica applicata alle macchine	1 m. d.	Meccanica dei fluidi e dei solidi
H012 I162	Costruzioni idrauliche e marittime Idrocarburi e fluidi endogeni	1 m. d.	Fluidi del suolo e del sottosuolo

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
E031 H020	Biologia generale ed ecologia Ingegneria sanitaria-ambientale	1 m. d.	Ingegneria ambientale ed ecologica
I152	Principi di ingegneria chimica	1 m. d.	Ingegneria chimica-ambientale
I122 I153 I155	Impianti nucleari Impianti chimici Chimica industriale	1 m. d.	Tecnica della sicurezza ambientale
I042 I050	Macchine e sistemi energetici Fisica tecnica	1 m. d.	Energetica
I170 I190	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Sistemi elettrici per l'energia	1 m. d.	Fondamenti e impianti elettrici
I210 I220 I230 I240	Elettronica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni Automatica	1 m. d.	Principi d'ingegneria dell'informazione

m. d. da definire in sede locale.

D3 - *Diploma in ingegneria logistica e della produzione*

CODICE	GRUPPO DISCIPLINARE	NUMERO	CONTENUTO
I050	Fisica tecnica	1 m. d.	
H071 I080	Scienza delle costruzioni Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m. d.	Meccanica dei solidi
I070 I090	Meccanica applicata alle macchine Disegno industriale	1 m. d.	
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	2 m. d.	
I110	Impianti industriali meccanici	1 m. d.	Logistica
I170 I180 I190	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine ed azionamenti elettrici Sistemi elettrici per l'energia	1 m. d.	Principi, azionamenti e impianti elettrici
I210	Elettronica	1 m. d.	Apparati e strument.
I240 I250	Automatica Sistemi di elaborazione delle inform.	2 m. d.	
A042	Ricerca operativa	1 m. d.	
I270	Ingegneria economico-gestionale	1 m. d.	
I042 I190	Macchine e sistemi energetici Sistemi elettrici per l'energia	1 m. d.	Gestione industriale dell'energia
I110 I023 I153 I190	Impianti industriali meccanici Impianti e sistemi aerospaziali Impianti chimici Sistemi elettrici per l'energia	1 m. d.	Gestione degli impianti industriali

7 m. d. da definire in sede locale.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A2124

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 aprile 1992.

Integrazione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione cereali.

IL MINISTRO DELL AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione cereali, nominata con decreto ministeriale 15 luglio 1989, accogliendo la richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di inserire, fra i membri della suddetta sottocommissione, un proprio rappresentante;

Decreta:

Il dott. Livio Centioli, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è chiamato a far prte della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione cereali, di cui al decreto 15 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1992

Il Ministro: GORIA

92A2139

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 marzo 1992.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 404402 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona entro il 31 agosto 1992 mediante il versamento di L. 26.500 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 52.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di prenotazione è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca delle monete in questione entro i termini stabiliti, alle condizioni suddette, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», adeguati quantitativi di monete all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

La Direzione della Zecca alla scadenza dei termini retrocederà alla Cassa speciale le monete ricevute ai sensi del comma precedente e rimaste invendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 336

92A2140

DECRETO 17 marzo 1992.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di G. Rossini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 404401 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini entro il 30 settembre 1992 mediante il versamento di L. 26.500 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 52.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di prenotazione è tenuto a versare alla tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca delle monete in questione entro i termini stabiliti, alle condizioni suddette, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», adeguati quantitativi di monete all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

La Direzione della Zecca alla scadenza dei termini retrocederà alla Cassa speciale le monete ricevute ai sensi del comma precedente e rimaste invendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 337

92A2141

DECRETO 24 aprile 1992.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Visto l'art. 2, comma 7, della cennata legge n. 154, secondo cui «conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo»;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 154, in base al quale «su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi»;

Visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 154, secondo cui «su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche»;

Visto l'art. 8, comma 5, della legge n. 154, in base al quale «su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1»;

Avuto presente che la disciplina in materia di trasparenza si prefigge obiettivi di tutela dei contraenti deboli senza introdurre sostanziali limitazioni all'autonomia negoziale delle parti;

Avuta presente la necessità di impartire direttive volte ad assicurare che gli intermediari bancari e finanziari forniscano una chiara e corretta informazione sulle condizioni economiche e finanziarie praticate alla clientela;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito ai criteri per l'attuazione delle norme contenute nella legge;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme della legge 17 febbraio 1992, n. 154, trovano applicazione nei confronti:

a) degli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni o comunque autorizzati ad operare nel territorio dello Stato;

b) degli altri intermediari iscritti negli albi o elenchi di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1966, 2 gennaio 1991, n. 1, 21 febbraio 1991, n. 52 e 5 luglio 1991, n. 197, soggetti ad autorizzazione o comunque operanti nel territorio dello Stato, che esercitano professionalmente:

attività di prestito e finanziamento sotto qualsiasi forma (comprende in particolare: credito al consumo; credito con garanzia ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo; credito commerciale, compreso il forfaiting);

leasing finanziario;

servizi di pagamento;

emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di pagamento, travellers chèques, lettere di credito);

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario; acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi di interesse; valori mobiliari;

gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni;

locazione di cassette di sicurezza.

2. La disciplina prevista dalla legge n. 154 sia in tema di pubblicità sia in tema di forma e contenuto dei contratti riveste carattere di normativa generale, integrativa di eventuali previsioni speciali vigenti in materia; nei casi in cui disposizioni normative speciali già contemplano obblighi della specie a carico di particolari categorie di intermediari tra quelli indicati nel comma precedente, l'applicazione delle norme in tema di trasparenza riveste carattere residuale.

Art. 2.

1. Gli intermediari di cui all'articolo precedente sono tenuti a esporre nei locali aperti al pubblico il testo della legge n. 154 e gli avvisi sintetici, nonché a mettere a disposizione della clientela i fogli informativi analitici. Per locale aperto al pubblico, ai fini della presente disciplina, si intende qualunque locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato.

2. Le informazioni da rendere pubbliche, salvo ulteriori precisazioni previste dalle istruzioni della Banca d'Italia, per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154, sono le seguenti:

la denominazione dell'intermediario;

il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;

la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;

le valute applicate, per l'imputazione degli interessi attivi e passivi, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 154;

il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d'Italia;

l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;

il rendimento effettivo dei titoli di propria emissione finalizzati alla raccolta di risparmio, nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può inoltre prevedere che siano indicati i tempi massimi di esecuzione delle operazioni per la parte di competenza di ciascun intermediario nonché i tempi massimi di riconoscimento delle disponibilità in relazione all'utilizzo delle procedure interbancarie.

3. Gli avvisi sintetici devono fornire a tutti coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi dell'elenco allegato alla legge n. 154 in modo da favorire il confronto tra gli intermediari. Gli avvisi devono avere un formato non inferiore a cm. 70 × 100, nonché veste tipografica e collocazione tali da facilitare la consultazione da parte della clientela. In particolare, in sede di prima applicazione:

le aziende e gli istituti di credito speciale, per ciò che concerne il contenuto dell'avviso sintetico, devono attenersi agli schemi divulgati dall'Associazione bancaria italiana rispettivamente in data 25 ottobre 1988 e 16 maggio 1989;

tutti gli intermediari di cui all'art. 1 della legge n. 154 che pongano in essere operazioni di negoziazione in cambi, devono predisporre un avviso sintetico che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate.

4. I fogli informativi analitici devono presentare caratteristiche di asportabilità e riportare tutte le informazioni sopra elencate riferite quanto meno alle operazioni dell'elenco allegato alla legge n. 154, come integrato dalla Banca d'Italia, dettagliate secondo le modalità di esecuzione.

5. La Banca d'Italia, nel rispetto dei principi sopra richiamati, può emanare ulteriori istruzioni in materia di forma, contenuto e modalità degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici. In particolare, tenuto conto della circostanza che taluni intermediari già predispongono una documentazione equivalente a quella contenuta nei fogli informativi, la Banca d'Italia può individuare i

casi in cui l'obbligo è da considerarsi assolto mediante detta documentazione. La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di prevedere che, per alcune operazioni ricomprese nell'elenco allegato alla legge n. 154 la pubblicità possa attuarsi a mezzo dei soli avvisi sintetici, in considerazione dell'assenza di ulteriori informazioni significative da inserire nei fogli informativi.

6. La pubblicità nelle forme e nei contenuti sopra indicati riguarda separatamente sia i prodotti propri sia quelli eventualmente commercializzati per conto degli altri intermediari sottoposti alla presente normativa. Gli intermediari che si avvalgano della rete distributiva di altri soggetti devono provvedere a fornire tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici.

7. La Banca d'Italia può individuare altre operazioni e servizi, diversi da quelli dell'elenco allegato alla legge n. 154, da sottoporre agli obblighi di pubblicità di cui ai commi precedenti, stabilendo forma, contenuto e modalità. Tra tali operazioni e servizi la Banca d'Italia deve comunque includere il leasing finanziario, l'acquisto di crediti d'impresa, la raccolta di ordini di negoziazione di valori mobiliari, la consulenza in valori mobiliari e le operazioni di collocamento di titoli pubblici, acquisendo le valutazioni degli organi competenti.

Art. 3.

1. Al fine di consentire l'effettiva comparazione delle informazioni pubblicizzate, la Banca d'Italia emana istruzioni per determinare la metodologia di calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.

2. I tassi di interesse devono essere indicati al valore nominale ed essere riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

Art. 4.

1. La Banca d'Italia può prevedere, per motivate ragioni tecniche, modalità diverse per la forma dei contratti per i quali, all'atto della stipula, in ragione delle caratteristiche dei mercati nei quali le operazioni e servizi vengono posti in essere, non siano determinabili tutte le condizioni economiche o non siano individuabili tutti gli elementi per definire il prezzo unitario dell'operazione.

2. La Banca d'Italia può altresì individuare modalità particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto.

Art. 5.

1. Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del domicilio del cliente, la Banca d'Italia prevede diverse modalità di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli di cui all'art. 6 della legge n. 154, che consentano al cliente di poter venire a conoscenza della variazione. La Banca d'Italia può altresì determinare modalità diverse di comunicazione che comunque consentano alla clientela di venire a conoscenza delle variazioni.

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 154, qualora la variazione del tasso consegua a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti, quale il tasso ufficiale di sconto, la comunicazione scritta della variazione, anche se sfavorevole al cliente, può essere omessa.

Art. 6.

1. Nelle ipotesi in cui il domicilio del cliente non è individuabile e per consentire che, in alcuni casi, l'inoltro delle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 8, comma 1, della legge avvenga tramite procedure telematiche, la Banca d'Italia può dettare particolari modalità per le suddette comunicazioni.

2. Le comunicazioni periodiche possono essere omesse per particolari operazioni e servizi, individuati dalla Banca d'Italia, quando i contratti già prevedono forme di comunicazione di contenuto equivalente.

3. Gli intermediari di cui all'art. 1 del presente decreto possono omettere le comunicazioni periodiche nelle ipotesi in cui i conti non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a un determinato importo, stabilito dalla Banca d'Italia.

4. Gli intermediari, in occasione del primo inoltro delle comunicazioni periodiche, devono inviare ai clienti il testo completo delle condizioni praticate, nei modi più opportuni e in relazione alla tipologia dei contratti.

Art. 7.

1. La Banca d'Italia provvede a emanare le disposizioni applicative del presente decreto, dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2142

DECRETO 5 maggio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 maggio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi): le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 maggio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 318

92A2143

DECRETO 5 maggio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 maggio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 16 novembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 maggio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 319

92A2144

DECRETO 5 maggio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 maggio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 maggio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 maggio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 320

92A2145

DECRETO 5 maggio 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 16 aprile 1992 che hanno disposto per il 30 aprile 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,89 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,86 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,45 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,67 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,44 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,70 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 321

92A2146

DECRETO 6 maggio 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si

prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825479 in data 21 aprile 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, con godimento 1° maggio 1992, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° maggio 1992, di cui al decreto ministeriale del 21 aprile 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 maggio 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 15 maggio 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° maggio 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 180.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 21 aprile 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 15 maggio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 324

92A2166

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 maggio 1992.

Determinazioni di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di merci Italia-Austria, per il periodo 10 giugno 1992-9 giugno 1993.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 relativo ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria è stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuato dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio;

Considerato necessario stabilire nuovi criteri per il rilascio di autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria, relativamente all'anno 10 giugno 1992-9 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Alle imprese che nel periodo 10 giugno 1991-9 giugno 1992, hanno ottenuto autorizzazioni Italia-Austria è assegnato come anticipo sul contingente 10 giugno 1992/9 giugno 1993, un numero di tagliandi di controllo per

ottenere autorizzazioni Austria, limitatamente al quadrimestre 10 giugno 1992-10 ottobre 1992, ridotto del 20% per azienda di trasporto rispetto al numero di viaggi regolarmente effettuato nel periodo di monitoraggio.

Le modalità di consegna di detti tagliandi saranno oggetto di apposita circolare.

Art. 2.

Il rilascio dei tagliandi di prenotazione e la relativa assegnazione di autorizzazioni sia di destinazione che di transito di cui al precedente art. 1, è adottato in via provvisoria in attesa di emanare le disposizioni per la distribuzione definitiva del contingente autorizzazioni Austria 10 giugno 1992-9 giugno 1993.

Roma, 7 maggio 1992

Il Ministro: BERNINI

92A2162

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Corleone è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone è accertato per il giorno 13 marzo 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2163

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale «San Raffaele Arcangelo» di Venezia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 4732/1991 dell'11 novembre 1991 presentata dall'ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal dipendente ospedale provinciale specializzato medico-riabilitativo S. Raffaele Arcangelo di Venezia;

Considerato che l'ospedale S. Raffaele Arcangelo di Venezia è convenzionato con la unità locale socio sanitaria n. 16 di Venezia ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132/1968 e dell'art. 41 della legge n. 833/1978;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

L'ospedale S.Raffaele Arcangelo di Venezia è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2119

DECRETO 18 aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale generale di zona «S. Orsola» di Brescia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 4731/91 dell'11 novembre 1991 presentata dall'ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal dipendente ospedale generale di zona «S. Orsola» di Brescia;

Considerato che l'ospedale generale di zona «S. Orsola» di Brescia è convenzionato con la unità locale socio sanitaria n. 41 di Brescia ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132/1968 e dell'art. 41 della legge n. 833/1978;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

L'ospedale generale di zona S. Orsola di Brescia è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2120

DECRETO 18 aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale evangelico valdese di Torino ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1948.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del 20 novembre 1990 dell'ospedale evangelico valdese di Torino trasmessa dalla competente soprintendenza archivistica in data 10 gennaio 1991 e, a completamento, la nota del 21 ottobre 1991;

Considerato che l'ospedale evangelico valdese di Torino è presidio ospedaliero convenzionato della unità socio sanitaria locale VIII di Torino, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 817/1973 e dell'art. 41 della legge n. 833/1978;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

L'ospedale evangelico valdese di Torino è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1948.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2121

DECRETO 18 aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale generale di zona «S. Giuseppe» di Milano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 4729/91 dell'11 novembre 1991 presentata dall'ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal dipendente ospedale generale di zona «S. Giuseppe» di Milano;

Considerato che l'ospedale generale di zona S. Giuseppe di Milano è convenzionato con la unità sanitaria locale n. 75 di Milano ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132/1968 e dell'art. 41 della legge n. 833/1978;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale generale di zona «S. Giuseppe» di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le

caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2122

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 aprile 1992.

Disposizioni relative alla prosecuzione del programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio e delle infrastrutture nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma del dicembre 1990. (Ordinanza n. 2256/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, il quale dispone l'avvio di un programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, prevedendo altresì che, nelle more della definizione del piano organico di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione Siciliana, definisca, con riferimento alle situazioni di urgenza, le modalità di attuazione del programma di adeguamento antisismico;

Vista l'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990, con la quale il prefetto dott. Alvaro Gomez y Paloma è stato nominato commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale;

Viste le ordinanze n. 2151 FPC del 17 luglio 1991 e n. 2174 FPC del 30 ottobre 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1991 e n. 264 dell'11 novembre 1991, con le quali sono stati indicati gli edifici compresi nelle prime fasi del programma di adeguamento antisismico di cui sopra;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di proseguire nel programma di adeguamento antisismico, con riferimento agli interventi ritenuti prioritari, disciplinandone le modalità di attuazione;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana, con nota n. 3374-D-1/1 in data 11 aprile 1992;

Vista la nota n. 504/COMM. in data 15 aprile 1992 con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha confermato la necessità e l'urgenza di eseguire le seguenti opere costituenti il terzo stralcio e per le quali è stata già acquisita la su citata intesa con la regione Sicilia:

Siracusa: acquedotto comunale, per un importo di lire 1,5 miliardi;

Carlentini:

ufficio tecnico comunale e protezione civile di Piazza Crispi, per un importo di lire 2 miliardi;

palestra scuola media Scavonetti, per un importo di lire 0,4 miliardi;

Vista la nota n. 21911 in data 22 gennaio 1992 con la quale l'ufficio del genio civile di Siracusa segnala al commissario coordinatore per le zone terremotate la necessità di stralciare dalla citata ordinanza n. 2174 la riparazione e l'adeguamento sismico della propria sede, in quanto tale intervento è stato ritenuto insufficiente alla futura maggiore esisgenza funzionale dell'ufficio che troverà collocazione in altro edificio da costruire in diversa sede con il programma di ricostruzione;

Vista la nota n. 35030 in data 17 aprile 1992 con la quale il sindaco di Siracusa segnala la necessità di accelerare al massimo le procedure di finanziamento e di affidamento dei lavori relativi all'acquedotto comunale, che devono essere ultimati entro il 30 giugno 1992;

Considerato che i motivi di estrema urgenza segnalati dall'amministrazione comunale, congiunti alla possibilità di dare immediata attuazione ai lavori, configurano quelle particolari ed eccezionali condizioni per le quali si ritiene necessario derogare alle disposizioni di cui all'art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere finanziate con i fondi della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri straordinari ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Dall'ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1991, è stralciato il seguente intervento:

4) *Siracusa* - sede uffici genio civile, importo un miliardo.

Art. 2.

Il programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, prosegue con gli interventi sottoindicati, per gli importi presunti di spesa a fianco di ciascuno indicati:

1) *Siracusa* - Acquedotto, lire 1,5 miliardi;

2) *Carlentini* - Ufficio tecnico e protezione civile - Piazza Crispi, lire 2,0 miliardi;

3) *Carlentini* - Palestra scuola media Scavonetti lire 0,4 miliardi.

Art. 3.

Il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale, prefetto dott. Alvaro Gomez y Paloma, nell'ambito dell'incarico conferitogli con ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990 e con i poteri dalla stessa attribuitigli, è delegato alla prosecuzione del programma per gli interventi di cui all'art. 2.

Il commissario, avvalendosi anche degli uffici regionali del genio civile e delle amministrazioni statali competenti, acquisisce i pareri tecnici sui progetti e dispone l'affidamento degli incarichi tecnici — compresi quelli di progettazione e di direzione lavori — nonché l'aggiudicazione dei lavori mediante trattativa privata, preceduta da gara informale tra non meno di dieci ditte idonee, e provvede alla stipula dei relativi contratti da sottoporre all'approvazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Per quanto concerne l'intervento relativo all'acquedotto comunale di Siracusa, il commissario può procedere all'affidamento dei lavori mediante le procedure ritenute più idonee in relazione alla scadenza del 30 giugno 1992 segnalata dal sindaco di Siracusa per l'ultimazione dei lavori;

Art. 4.

I singoli progetti di adeguamento antisismico sono approvati dal commissario coordinatore. Gli stessi devono rispettare la normativa tecnica vigente in materia, con particolare riferimento al decreto 24 gennaio 1986 del Ministro dei lavori pubblici ed essere assoggettati alle approvazioni, concessioni, autorizzazioni e pareri previsti dalle vigenti disposizioni.

Le approvazioni, le concessioni, le autorizzazioni ed i pareri predetti dovranno essere rilasciati dagli enti interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

In caso di risposta negativa non motivata o in mancanza della stessa nel termine sopra indicato, le approvazioni, le concessioni e le autorizzazioni potranno essere sostituite da provvedimenti di assenso motivato del commissario coordinatore. Si potrà invece prescindere dai pareri non intervenuti nel ripetuto termine.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei progetti approvati, con propria ordinanza stabilisce definitivamente gli importi di spesa relativi a ciascun intervento, adeguando il programma previsto dall'art. 2 della presente ordinanza e dalle citate ordinanze n. 2151/FPC e n. 2174/FPC.

Art. 6.

Le somme destinate agli interventi sono assegnate alla prefettura di Siracusa, che provvederà ai pagamenti sulla base di stati di avanzamento redatti dal direttore dei lavori e vistati dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato.

Art. 7.

Il collaudo in corso d'opera e finale degli interventi di cui alla presente ordinanza viene effettuato da apposite commissioni nominate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2148

ORDINANZA 28 aprile 1992.

Ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al completamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Rosso, già Jolly Rosso, proveniente dal Libano. (Ordinanza n. 2258/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Visto l'art. 4 dell'ordinnza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1992, n. 2, che dispone che gli interventi relativi al completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri saranno definiti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Vistro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 aprile 1992, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1989, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Vista l'ordinanza n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1989, n. 32, con la quale sono state emanate disposizioni eccezionali relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali di cui trattasi e nominati i commissari per gli interventi relativi;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1990, n. 264, che, nel dare ulteriori disposizioni per il finanziamento delle spese e per la gestione di tutti gli interventi sui rifiuti trasportati via mare, dispone la cessazione dei poteri straordinari delegati ai commissari a far data dal 1° gennaio 1991 non potendosi ravvisare una situazione di emergenza che giustifichi l'ulteriore ricorso a procedure straordinarie;

Vista l'ordinanza n. 2071/FPC del 31 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1991, n. 65, con la quale, a modifica dell'ordinanza n. 1821/FPC del 9 novembre 1989, viene disposto che anche gli interventi relativi allo smaltimento definitivo di 2.050 fusti già destinati alla regione Veneto sono affidati al dott. Rinaldo Magnani, commissario per gli interventi da effettuare nella regione Liguria;

Vista la citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, con la quale sono stati stanziati, fra l'altro, 25 miliardi per far fronte, con urgenza, agli ulteriori impegni finanziari per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati, via mare, da Paesi esteri;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul fondo per la protezione civile;

Vista la raccomandata del 3 dicembre 1991, protocollo n. 157/CA, con la quale il dott. Rinaldo Magnani rassegna le proprie dimissioni immediate ed irrevocabili dall'incarico di commissario per la M/n Rosso;

Vista la nota del 12 dicembre 1991 con la quale il dottor Bruno Montefiori, già sindaco di La Spezia, rassegna le proprie dimissioni da vice commissario;

Vista la nota del 13 gennaio 1992 con la quale il C.V. (CP) Massimo De Paolis, già comandante la Capitaneria di Porto di La Spezia, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di vice commissario, in quanto destinato ad altro comando;

Accertato che, alla data del 21 febbraio 1992, dei n. 9.831 fusti sbarcati dalla nave Rosso, ex Jolly Rosso, risultano ancora stoccati in area portuale di La Spezia, molo Garibaldi, n. 5.050 fusti, come da nota in data 18 marzo 1992 del coordinamento tecnico del commissario;

Considerato che è urgente superare, al più presto, l'attuale situazione di stallo nella esecuzione degli interventi per difficoltà operative-gestionali e procedurali e che il ritardo nel previsto allontanamento dei fusti stoccati in area portuale di La Spezia causa grave disagio e danno economico non ulteriormente sostenibili;

Ritenuto che è necessario liberare al più presto l'area portuale di La Spezia dalla presenza dei fusti in questione, per rendere l'area stessa agibile alle attività proprie e porre in essere ogni possibile azione tesa al superamento delle difficoltà suddette;

Vista l'ordinanza del Presidente della giunta regione Ligura n. 418 del 31 marzo 1992 con la quale viene autorizzato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti provenienti dalla nave Rosso presso le aree portuali fino al 15 maggio 1992;

Ravvisata pertanto la necessità di avvalersi di un nuovo commissario per l'espletamento delle operazioni conclusive, in sostituzione del dott. Rinaldo Magnani;

Ritenuto che nell'attuale fase residuale e conclusiva degli interventi si possa prescindere dalla nomina di nuovi vice commissari in sostituzione di quelli dimissionari;

Vista la nota n. 418/Gab del 30 marzo 1992 del Ministero dell'ambiente con la quale si esprime parere favorevole all'accoglimento delle dimissioni del commissario e dei vice commissari ed alla sostituzione del dottor Rinaldo Magnani con il dott. Sauro Baruzzo, presidente dell'amministrazione provinciale di La Spezia;

Vista la nota n. 181/P/92 del 1° aprile 1992 con la quale il presidente della provincia di La Spezia dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico di commissario delegato;

Vista la nota n. 1774 del 6 aprile 1992 con la quale il Presidente della giunta della regione Liguria esprime parere positivo all'affidamento dell'incarico di commissario delegato al Presidente della Provincia di La Spezia;

Vista la nota n. 362/Gab del 2 aprile 1992 con la quale il prefetto di La Spezia esprime parere favorevole alla suddetta nomina;

Vista la nota n. 609 del 6 aprile 1992 con la quale il sindaco di La Spezia esprime parere favorevole in merito alla predetta designazione;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente come da nota n. 554/Gab del 24 aprile 1992;

Dispone:

Art. 1.

Per ogni utile e tempestivo intervento finalizzato al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalla nave «Rosso» il dott. Sauro Baruzzo, presidente dell'amministrazione provinciale di La Spezia, è nominato commissario delegato in sostituzione del dott. Rinaldo Magnani.

Art. 2.

Il commissario delegato deve effettuare le seguenti operazioni:

trasferimento in siti di stoccaggio provvisorio e/o in impianti di pretrattamento, già adeguatamente attrezzati, entro il termine previsto dall'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 418 citata in premessa tenendo conto delle eventuali proroghe disposte dallo stesso presidente, di tutti i rifiuti trasportati via mare dalla nave «Rosso» ed attualmente stoccati nell'area portuale di La Spezia;

smaltimento definitivo, entro il 31 dicembre 1992, di tutti i rifiuti sopra indicati

Art. 3.

Il commissario delegato può avvalersi, con il consenso delle amministrazioni locali interessate, delle strutture realizzate per la specifica esigenza e prontamente disponibili nonché delle professionalità esistenti presso le regioni che hanno in precedenza provveduto allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi trasportati in Italia, via mare, da Paesi esteri.

Art. 4.

Alle spese necessarie per l'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante trasferimento sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, a titolo di anticipazione, della somma di L. 7.500.000.000 a valere sul fondo della protezione civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, di cui non oltre lire 4,500 miliardi per il soddisfacimento delle spese derivanti da rapporti debitori pregressi.

Le spese predette sono recuperate nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad attingere dalla propria disponibilità a titolo di anticipazione, le somme previste per l'attuazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il commissario delegato è tenuto a presentare il rendiconto amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente alla relazione da inviare al Ministro delegante ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2071

ORDINANZA 7 maggio 1992.

Interventi di urgenza per fronteggiare il grave dissesto idrogeologico verificatosi in comune di Chies d'Alpago. (Ordinanza n. 2262/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista le legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il verbale della riunione convocata il 25 aprile 1992 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile presso il comune di Chies d'Alpago per esaminare la situazione creatasi a seguito del collasso di una estesa area, avvenuta il 17 aprile 1992, che ha determinato una colata di materiale terroso che minaccia gli abitati di Funes, di Tarcogna e di Lamosano con rischio per la pubblica e privata incolumità;

Visto il verbale della riunione, presieduta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, tenutasi il 6 maggio 1992, nella quale la IV sezione idrogeologica della commissione grandi rischi, con la partecipazione di tutti gli enti centrali e periferici interessati, ha esaminato e valutato la situazione della frana del Tessina approvando, in particolare, le tipologie di interventi di urgenza proposti dalla regione Veneto e suggerendo, altresì, l'attuazione di interventi a medio-lungo termine tesi alla definitiva sistemazione idrogeologica dell'alta valle del torrente Tessina;

Considerato che, ai sensi della citata legge 27 marzo 1987, n. 120, è possibile solo finanziare gli interventi più urgenti, con riserva di coordinare i successivi interventi degli organi istituzionalmente competenti e di individuare le risorse economiche necessarie e sufficienti alla definitiva sistemazione del territorio ritenuto, anche per il livello sismico, a grave rischio;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato alla regione Veneto un contributo di L. 3.500.000.000, ad integrazione delle somme dalla stessa erogate e da erogarsi, per l'esecuzione delle seguenti tipologie di interventi:

a) creazione di un sistema di regimazione delle acque superficiali nelle zone di accumulo.	L.	1.500.000.000
b) opere di presa ed allontanamento degli affluenti laterali nella zona dell'accumulo inferiore	»	500.000.000
c) opere di captazione delle acque sotterranee principali e relativo allontanamento del corpo di frana	»	500.000.000
d) demolizione del ponte vecchio ammalorato sul torrente Tessina in località Lamosano e costruzione di una passerella pedonale. . .	»	350.000.000
e) costruzione di arginatura in destra orografica e rivestimento del fondo con sistema di fluidificazione in località Lamosano	»	1.200.000.000

Art. 2.

La regione Veneto, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento stesso.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione la regione Veneto potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Il capo dell'ufficio del genio civile di Belluno riferisce con propria relazione quindicinale, ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 3.500.000.000, verrà posto a carico del fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2193

ORDINANZA 7 maggio 1992.

Ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al finanziamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti industriali nocivi stivati sulla M/n Zanoobia. (Ordinanza n. 2263/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il terzo comma dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1992 che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1992;

Vista la propria ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, concernente la nomina di un commissario *ad acta* per le operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali nocivi stivati sulla M/n Zanoobia, per la cui attuazione è stato valutato un onere massimo di lire 4 miliardi;

Vista la propria ordinanza n. 1500/FPC dell'8 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernente la verifica e lo smaltimento dei rifiuti industriali nocivi di cui alla precedente ordinanza, con la quale è stato integrato l'onere di cui sopra dell'importo di lire 3.500 milioni;

Visto il proprio telegramma n. 6654/023/312 EMER. del.28 dicembre 1990 con il quale è stato autorizzato il predetto commissario *ad acta* alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto iniziale, comportante una maggior spesa di lire 9.518 milioni per le operazioni di smaltimento dei reflui più volte citati;

Visto il citato contratto iniziale che prevedeva un costo di L. 7.011.560.000;

Visto di conseguenza che, a seguito dell'autorizzazione dell'atto aggiuntivo di cui sopra, la spesa globale è risultata di L. 16.529.560.000;

Visto che di fronte a tali autorizzazioni di spesa si è potuto provvedere solo parzialmente ad accreditare le relative somme a favore del commissario *ad acta* per la mancanza di disponibilità finanziaria sul fondo per la protezione civile;

Vista la propria ordinanza n. 2095/FPC del 20 febbraio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1991 con la quale è stato autorizzato il commissario *ad acta* all'esercizio entro e non oltre il 30 aprile 1991, di una gestione stralcio per la conclusione delle attività relative alle funzioni delegate riguardanti lo smaltimento delle sostanze trasportate dalla M/n Zanoobia;

Visto l'art. 1 della propria ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992, che dispone l'autorizzazione di spesa di lire 25 miliardi per l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per il completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Zanoobia, Karin B, Rosso, Deep Sea Carrier e Hai Xiong;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale, al fine di acquisire indispensabili elementi per l'individuazione di criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC, nel quadro generale delle esigenze da soddisfare, è stato istituito un gruppo interministeriale per l'esplicazione di un'indagine conoscitiva delle problematiche relative agli interventi connessi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi trasportati dalla nave Rosso;

Vista la relazione conclusiva del predetto gruppo:

Visto il verbale della riunione interministeriale del 15 aprile 1992, svoltasi con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della Conferenza Stato-regioni, nel corso della quale è stata raggiunta l'intesa in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, tenendo conto che le ulteriori esigenze finanziarie relative al completamento degli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalla navi Karin B e Hai Xiong possono essere interamente soddisfatte con le economie realizzate dalla gestione commissariale relativa;

Considerato che nella precitata riunione interministeriale è stato indicato nella somma di L. 5.000.000.000 l'importo da destinare per il parziale soddisfacimento delle spese afferenti agli interventi sui rifiuti della nave Zanoobia;

Ritenuto di dover corrispondere direttamente alla Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, in quanto società affidataria, l'ulteriore cennata somma di L. 5.000.000.000, essendo cessate le funzioni delegate del commissario *ad acta*, come disposto dall'ordinanza n. 2095/FPC citata;

Acquisita la relazione finale sull'attività di smaltimento redatta dal commissario *ad acta* in data 30 aprile 1991, nonché la documentazione contabile predisposta dalla società affidataria;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente come da nota n. 572/GAB. del 30 aprile 1992;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione alla Società Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, della somma di L. 5.000.000.000 ad integrazione delle somme già corrispostele ed a parziale copertura delle somme alla

stessa spettanti per la già avvenuta esecuzione delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti industriali nocivi stivati sulla M/n Zanoobia.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà imputata sul Fondo della protezione civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad attingere dalla propria disponibilità, a titolo di anticipazione, la somma prevista per l'attuazione della presente ordinanza.

Restano salvi il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2194

ORDINANZA 7 maggio 1992.

Disposizioni per il finanziamento delle spese necessarie per il completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi trasportati dalla nave Rosso, già Jolly Rosso, afferenti alla gestione commissariale della regione Veneto. (Ordinanza n. 2264/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il comma 3 dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1992, che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1992, n. 2, che dispone che gli interventi relativi al completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri, saranno definiti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1992, n. 87, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1989, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Viste le ordinanze n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1989 e n. 1779/FPC dell'11 agosto 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1989, con le quali sono stati nominati i commissari *ad acta* per gli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti industriali traportati dalla nave Rosso;

Viste altresì le ordinanze n. 1821/FPC del 9 novembre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989 e n. 2071/FPC del 31 dicembre 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, con le quali venivano impartite, fra l'altro, disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi da effettuarsi nell'ambito della regione Veneto;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1990, n. 264, recante, fra l'altro, disposizioni per l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per gli interventi sui rifiuti trasportati, via mare, dalla Nigeria e dal Libano;

Considerato che i fondi di cui alla precitata ordinanza non hanno consentito di soddisfare appieno l'esigenza di finanziamento relativa agli interventi per i rifiuti della nave Rosso;

Vista la precitata ordinanza 2202/FPC del 30 dicembre 1991 con la quale sono stati stanziati, fra l'altro, 25 miliardi per far fronte con urgenza, agli ulteriori impegni finanziari per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati, via mare, da Paesi esteri;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale, al fine di acquisire indispensabili elementi per la individuazione di criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC nel quadro generale delle esigenze da soddisfare, è stato istituito un gruppo interministeriale per l'esplicazione di un'indagine conoscitiva delle problematiche relative agli interventi connessi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi trasportati dalla nave Rosso;

Vista la relazione conclusiva del predetto gruppo;

Visto il verbale della riunione interministeriale del 15 aprile 1992, con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della Conferenza Stato-regioni nel corso della quale è stata raggiunta l'intesa in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, tenendo conto che le ulteriori esigenze finanziarie relative al completamento degli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong possono essere interamente soddisfatte con le economie realizzate dalla gestione commissariale relativa;

Considerato che nella precitata riunione interministeriale del 15 aprile 1992 è stato indicato nella somma di L. 2.000.000.000 l'importo da destinare, compatibilmente con la disponibilità di fondi, per il soddisfacimento delle spese afferenti alla gestione commissariale della regione Veneto relative agli interventi sui rifiuti della nave Rosso;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente come da nota prot. n. 572/Gab del 30 aprile 1992;

Ritenuto altresì che appare opportuno statuire che le somme erogate per le operazioni finalizzate allo smaltimento debbono essere recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti ai quali fanno carico, salva, altresì, ogni altra azione di rivalsa per i danni che lo Stato, o qualsiasi altro pubblico ente, ha subito o potrà subire;

Dispone:

Art. 1.

Per l'ulteriore finanziamento delle spese finalizzate al completamento degli interventi di smaltimento dei rifiuti tossici trasportati dalla nave Rosso, afferenti alla gestione commissariale della regione Veneto è autorizzato il trasferimento della somma di L. 2.000.000.000 sulla contabilità speciale intestata al dott. avv. Camillo Cimenti, commissario delegato per gli interventi sui rifiuti trasportati dalla suddetta nave, a valere sul Fondo della protezione civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad attingere dalla propria disponibilità, a titolo di anticipazione, la somma prevista per l'attuazione della presente ordinanza.

Art. 2.

Il commissario delegato è tenuto a presentare il rendiconto amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente alla relazione da inviare al Ministro delegante ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 3.

Le somme destinate all'attuazione della presente ordinanza sono recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato, o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2195

ORDINANZA 7 maggio 1992.

Disposizioni per il finanziamento delle spese necessarie per il completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi trasportati dalla nave Deep Sea Carrier. (Ordinanza n. 2265/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il comma 3 dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1992, che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1992, n. 2, che dispone che gli interventi, relativi al completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri, saranno definiti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1992, n. 87, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1989, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Vista l'ordinanza n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1989, recante disposizioni eccezionali relative agli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1990, n. 264, recante, fra l'altro, disposizioni per l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per gli interventi sui rifiuti trasportati, via mare, dalla Nigeria e dal Libano;

Considerato che i fondi di cui alla precitata ordinanza non hanno consentito di soddisfare appieno l'esigenza di finanziamento relativa agli interventi per i rifiuti della nave Deep Sea Carrier;

Vista la precitata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 con la quale sono stati stanziati, fra l'altro, 25 miliardi per far fronte, con urgenza, agli ulteriori impegni finanziari per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati, via mare, da Paesi esteri;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1992 emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale, al fine di acquisire indispensabili elementi per la individuazione di criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC nel quadro generale delle esigenze da soddisfare, è stato istituito un gruppo interministeriale per l'esplicazione di un indagine conoscitiva delle problematiche relative agli interventi connessi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi trasportati dalla nave Rosso;

Vista la relazione conclusiva del predetto gruppo;

Visto il verbale della riunione interministeriale del 15 aprile 1992, con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della Conferenza Stato-regioni nel corso della quale è stata raggiunta l'intesa in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202 FPC del 30 dicembre 1991, tenendo conto che le ulteriori esigenze finanziarie relative al completamento degli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong possono essere interamente soddisfatte con le economie realizzate dalla gestione commissariale relativa;

Considerato che nella precitata riunione interministeriale del 15 aprile 1992 è stata indicata nella somma di L. 10.500.000.000 l'importo da destinare, compatibilmente con la disponibilità di fondi, per il soddisfacimento delle spese afferenti agli interventi sui rifiuti della nave Deep Sea Carrier;

Ritenuto altresì che appare opportuno statuire che le somme erogate per le operazioni finalizzate allo smaltimento debbono essere recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti ai quali fanno carico, salva, altresì, ogni altra azione di rivalsa per i danni che lo Stato, o qualsiasi altro pubblico ente, ha subito o potrà subire;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente come da nota prot. n. 572/Gab del 30 aprile 1992;

Dispone:

Art. 1.

Per l'ulteriore finanziamento delle spese finalizzate al completamento degli interventi di smaltimento dei rifiuti tossici trasportati dalla nave Deep Sea Carrier è autorizzato il trasferimento della somma di L. 10.500.000.000 sulla contabilità speciale intestata al dott. Gianfranco Bartolini, commissario delegato per gli interventi sui rifiuti trasportati dalla suddetta nave, a valere sul Fondo della protezione civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad attingere dalla propria disponibilità, a titolo di anticipazione, la somma prevista per l'attuazione della presente ordinanza.

Art. 2.

Il commissario delegato è tenuto a presentare il rendiconto amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente alla relazione da inviare al Ministro delegante ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 3.

Le somme destinate all'attuazione della presente ordinanza sono recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico subiti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2196

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 aprile 1992.

Indicazioni per la realizzazione degli interventi della RIBS ai sensi delle leggi 19 dicembre 1983, n. 700 e 30 luglio 1990, n. 209.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera in data 12 giugno 1984 con la quale sono state impartite, ai sensi dell'art. 2 della legge sopra richiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a.;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1984 relativa all'approvazione del piano specifico di intervento per lo Zuccherificio castiglionese S.p.a.;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Visto il programma proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per la concentrazione imprenditoriale e la ristrutturazione produttiva dello Zuccherificio castiglionese S.p.a.;

Rilevato che lo stabilimento di Castiglion Fiorentino rappresenta una struttura importante per la realizzazione dell'assetto industriale nell'Italia centrale secondo le linee guida del Piano bieticolo saccarifero per cui appare opportuno fin d'ora consentire il regolare svolgimento della campagna bieticolo-saccarifera 1992-93;

Considerato che l'obiettivo degli interventi proposti è di assicurare la continuità dell'attività bieticolo-saccarifera nel bacino toscano secondo le linee dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero in applicazione della legge n. 209/1990 e in particolare, degli articoli 3 e 3-*bis*;

Delibera:

1. Sono approvate le linee generali del programma volto a completare la ristrutturazione dello stabilimento di Castiglion Fiorentino secondo i limiti e le modalità di seguito indicati.

2. La RIBS è autorizzata ad effettuare, a favore della società Zuccherificio castiglionese, attualmente in amministrazione controllata ed in funzione del «ritorno in bonis» della stessa, agli interventi descritti nel successivo punto 3), alle seguenti condizioni:

a) che la partecipazione di controllo della suddetta società sia acquisita da operatori aventi adeguate disponibilità finanziarie e qualificata esperienza nel settore bieticolo saccarifero;

b) che, in sede di acquisizione della suddetta partecipazione, gli acquirenti, come sopra qualificati, si impegnino:

ad assicurare il regolare svolgimento della prossima campagna saccarifera 1992-93 ed il puntuale adempimento dei relativi obblighi verso i bieticoltori ed a completare la ristrutturazione impiantistica dello stabilimento di Castiglion Fiorentino al fine di rendere lo stesso idoneo ai nuovi standard produttivi di settore;

c) che siano garantite la continuità del bacino bieticolo e la stabilità produttiva dello Zuccherificio.

3. Verificatesi le condizioni di cui al punto precedente la RIBS è autorizzata, ove ricorrano i presupposti di legge, a:

a) prorogare a 15 anni il termine di riscatto, per un prezzo corrispondente all'attuale valore nominale pari a lire 12 miliardi, delle azioni dello Zuccherificio castiglionese S.p.a. delle quali è già titolare;

b) convertire in capitale una parte pari a lire 20 miliardi del maggiore credito di complessive lire 24 miliardi vantato nei confronti dello stesso Zuccherificio castiglionese e a rinegoziare le condizioni ed i termini di rimborso del residuo credito, pari a lire 4 miliardi, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984;

c) a sottoscrivere e versare un ulteriore aumento di capitale sociale dello Zuccherificio castiglionese S.p.a. di almeno lire 10 miliardi ed ad erogare allo stesso un nuovo finanziamento di lire 20 miliardi.

4. Gli acquirenti della partecipazione di cui al punto 2, fornendo al riguardo idonee garanzie, dovranno impegnarsi:

ad acquistare immediatamente, per il prezzo complessivo di lire 30 miliardi, pagabile, senza interessi, a 15 anni, le azioni dello Zuccherificio castiglionese S.p.a. acquisite dalla RIBS S.p.a. a seguito e per effetto delle operazioni di cui ai punti 3 *b)* e 3 *c)*;

a riscattare le azioni di cui al punto 3 *a)* nel nuovo termine ed alle condizioni ivi indicate.

Roma, 16 aprile 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1992.

Rettifica al decreto rettorale 6 febbraio 1990 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 6 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1990, relativo all'adeguamento dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria al nuovo ordinamento didattico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Rilevato che al raggruppamento I080 n. 2) e n. 3) dell'art. 36 sono stati trascritti rispettivamente, per mero errore materiale, gli insegnamenti di costruzioni di macchine e costruzioni di macchine automatiche e robot anziché costruzione di macchine e costruzione di macchine automatiche e robot;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 6 febbraio 1990;

Decreta:

Il decreto rettorale 6 febbraio 1990, citato nelle premesse e così rettificato:

ERRATA

Raggruppamento I080:

n. 2) costruzioni di macchine;

n. 3) costruzioni di macchine automatiche e robot.

CORRIGE

Raggruppamento I080:

n. 2) costruzione di macchine;

n. 3) costruzione di macchine automatiche e robot.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 5 marzo 1992

Il rettore: SCHIPPA

92A2151

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 21 dicembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unito 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18-*ter* *(Aree didattico formative)*.

AREE DEL SECONDO TRIENNIO

12) Area della medicina clinica.

All'elenco delle discipline del corso integrato di «medicina interna» dopo «medicina termale» è aggiunta la disciplina di «medicina dello sport».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 26 marzo 1992

Il pro-rettore: CUCCURULLO

92A2152

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 febbraio 1992.

Rettifica al decreto rettorale 6 marzo 1991 concernente l'istituzione della facoltà di sociologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991 che modifica la tabella IV-*bis* dell'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto rettorale 6 marzo 1991 che istituisce la facoltà di sociologia con il corso di laurea omonimo funzionante presso la facoltà di magistero;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1991 relativo al transito alla facoltà di sociologia dei posti di ruolo di prima e seconda fascia, con i relativi titolari, già afferenti al corso di laurea omonimo della facoltà di magistero, nonché dei posti di ruolo di prima e seconda fascia ancora vacanti o per i quali vi siano in atto procedure di trasferimento o di concorso;

Vista la nota prot. n. 284/J del 10 febbraio 1992 con la quale il preside della facoltà di sociologia segnala che all'art. 2 del decreto rettorale 6 marzo 1991 sopra citato è stato erroneamente inserito come disponibile il posto di ruolo di seconda fascia già denominato «psicologia»;

Decreta:

L'art. 2 del decreto rettorale 6 marzo 1991, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di ruolo di seconda fascia, già denominato «psicologia» deve intendersi depennato in quanto non disponibile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il rettore: TECCE

92A2150

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 concernente modificazioni alla tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in chimica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 18 dicembre 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 21 gennaio 1991 e dal consiglio di amministrazione riunione del 13 febbraio 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 giugno 1991;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 17 dicembre 1991, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 14 gennaio 1992 e dal senato accademico nell'adunanza del 13 gennaio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 102 relativo alla facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, sede di Alessandria, corso di laurea in chimica è soppresso.

Dopo l'art. 101 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in chimica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):

1) *Corso di laurea in chimica*

Art. 102. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 103. — Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto il 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciacun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo fra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di 1680 ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Art. 104 (*Triennio propedeutico*). — L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali)

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso);

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 105 *(Biennio)*. — Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio che dovranno essere peraltro sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo: *chimica dei materiali*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica dei materiali;
2) laboratorio di chimica dei materiali;
3) chimica macromolecolare;
4) laboratorio di chimica macromolecolare.

I corsi di chimica dei materiali e laboratorio di chimica dei materiali danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica macromolecolare e laboratorio di chimica macromolecolare.

Indirizzo: *applicativo ambientale*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);
2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);
3) chimica fisica ambientale;
4) laboratorio di chimica fisica ambientale.

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e di laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unico, così come i corsi di chimica fisica ambientale e di laboratorio di chimica fisica ambientale.

Prova di accertamento unica - Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Art. 106. — L'elenco dei corsi opzionali tra cui possono essere scelti i corsi da attivare è costituito dall'elenco nazionale, riportato qui di seguito:

analisi chimica spettroscopica;
biochimica applicata;
biochimica cellulare;
biochimica industriale;
biocristallografia;

biologia cellulare;
biologia generale;
biopolimeri;
chemiometria;
chimica dell'ambiente;
chimica analitica clinica;
chimica analitica dei beni culturali;
chimica analitica dei processi industriali;
chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
chimica analitica strumentale;
chimica bioinorganica;
chimica bioorganica;
chimica bromatologica;
chimica computazionale;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica metallorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei metalli e delle leghe;
chimica del suolo;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica macromolecolare;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dello stato solido;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica elettroanalitica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica fisica ambientale;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei fluidi;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica industriale;
chimica fisica organica;
chimica industriale;
chimica inorganica industriale;
chimica merceologica;
chimica organica fisica;
chimica organica industriale;
chimica per la conservazione dei beni culturali;
chimica teorica;
cinetica chimica e dinamica molecolare;
cristallochimica;
cromatografia;
didattica della chimica;
elettrochimica;
fotochimica;
genetica;
geochimica;
meccanismi di reazioni in chimica inorganica;
meccanismi di reazioni in chimica organica;
metodi analitici in chimica industriale;
metodi fisici in chimica inorganica;
metodi fisici in chimica organica;
microbiologia generale;
mineralogia;
radiochimica;
sintesi e tecniche speciali inorganiche;
sintesi e tecniche speciali organiche;
spettroscopia molecolare;
stereochimica;
storia della chimica;
strutturistica chimica;
termodinamica chimica.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Possono anche essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 17 del testo unico n. 1592/1933, ed utilizzate, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi opzionali tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale. Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Art. 107 (*Esame e diploma di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 febbraio 1992

Il rettore: DIANZANI

92A2125

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante: «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93»

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto qui riportato.

Nel testo di detto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal D.P.R. 7 gennaio 1992, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 4 nonché alcune correzioni di errori materiali, di cui all'avviso di rettifica pubblicato ugualmente in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 76.

Art. 1.

Approvazione piano di sviluppo

È approvato il seguente piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93.

Sono obiettivi del piano triennale di sviluppo delle università per gli anni 1991-93:

1) il completamento del piano quadriennale 1986-90;

2) il decongestionamento degli atenei con più di 40.000 studenti;

3) l'istituzione del D.U., diploma universitario, nonché — in attuazione dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari — la trasformazione o la soppressione delle attuali scuole dirette a fini speciali;

4) l'adozione di interventi intesi al potenziamento e/o all'ammodernamento di centri di tecnologie multimediali (università a distanza, di cui all'art. 11, n. 3, della legge n. 341), nonché di laboratori linguistici;

5) *iniziative varie quali: a)* graduale riorganizzazione del settore dell'educazione fisica e sportiva in base agli orientamenti emersi nel progetto di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento (istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport); *b)* istituzioni di facoltà e corsi di laurea che non comportano nuovi oneri finanziari (costo zero) per la loro attivazione; *c)* interventi in alcune regioni, particolarmente nel Mezzogiorno, per istituzioni universitarie richieste da tempo; *d)* potenziamento di nuove istituzioni disposte negli anni accademici 1986-87 e 1987-88 e non considerate nel piano quadriennale 1986-90; *e)* statizzazione della Libera università di Bergamo e provvedimenti vari per università non statali senza oneri per lo Stato.

Per il conseguimento dei predetti obiettivi le risorse finanziarie di cui alle premesse sono ripartite secondo la seguente tabella e le specificazioni indicate negli articoli successivi:

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

(milioni di lire)

Anni	Disponibilità totali comprensive di parte corrente e in conto capitale	Accantonamenti per legge	Disponibilità effettive	Obiettivi del Piano triennale 1991-93								
				Spese di personale				Compl. piano quadr. 1986 90	Mega-ateneo	Diplomi univers.	Innovazioni tecnologiche	Iniziative varie
				Ordinari	Associati	Ricercatori	Non docenti					
1991	258.500	48.933,7	209.566,3	—	—	—	—	171.186	38.380,3	—	—	—
1992	298.500	49.133,7	249.366,3	—	—	5.700 (1.000 posti)	—	178.174	21.619,7	15.000	18.380,3	10.492,3
1993	415.000	50.205,0	364.795	6.700 (600 p.)	—	39.700 (1000 p. del 92 + 1000 del '93) 2/12	2000 p. (dal 1-1-94)	100.000	40.000	50.000	37.395	91.000

Art. 2.

Incremento del personale

Per le esigenze di tutte le strutture universitarie, ivi comprese quelle previste per il completamento del piano quadriennale e per l'avvio del piano triennale 1991-93 saranno istituiti, secondo la vigente normativa, i seguenti nuovi contingenti di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno qui di seguito indicata:

Anni	Docenti prima fascia	Docenti seconda fascia	Ricercatori	Personale tecnico-amministrativo
1991	—	—	—	—
1992	—	650 (già disponibili nell'organico nazionale e non ripartiti D.P.R. n. 382/80)	1.000 (dall'1-11-1992, art. 5, della legge n. 245/90	—
1993	600 (1-11-1993, art. 5, della legge n. 245/90)	—	1.000 (dall'1-11-1993, art. 5, della legge n. 245/90	2.000 (dall'1-1-1994, art. 5, della legge n. 245/90

Art. 3.

Spesa per l'incremento del personale

La spesa relativa all'incremento delle dotazioni organiche, di cui all'articolo precedente, è ripartita sui fondi a disposizione dei piani di sviluppo nella misura qui di seguito specificata:

Anni	Docenti prima fascia	Docenti seconda fascia	Ricercatori	Personale tecnico-amministrativo
1991	—	—	—	—
1992	—	—	5.700	—
1993	6.700	—	39.700	—

La spesa complessiva per i 500 nuovi posti di ricercatore e di 1.000 posti di personale tecnico e amministrativo, istituiti nel 1991 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 245/90, è già compresa negli «accantonamenti per legge» per gli anni 1991, 1992 e 1993 sulla disponibilità finanziaria totale dei piani di sviluppo.

Art. 4.

Reclutamento di personale nel 1991-93

Negli anni di piano saranno banditi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i seguenti concorsi per il reclutamento del personale docente di prima e seconda fascia, tenendo conto dell'organico nazionale nonché dei posti di nuova istituzione:

Anni	Docenti prima fascia	Docenti seconda fascia
1991	2.000 (circa) (utilizzando i posti già a disposizione delle università anche per turn-over + 454 già assegnati per il piano quadriennale)	—
1992	—	3.150 (utilizzando 2.500 posti per la seconda tornata di concorsi liberi comprensivi del turn-over, dei posti già a disposizione nonché dei 505 già assegnati per il piano quadriennale + 650 nuovi posti disponibili nell'organico nazionale e non ancora ripartiti)
1993	(numero di posti da determinare in base ai posti ancora disponibili presso le università, i posti risultanti dal turn-over + i 600 nuovi posti)	—

Per quanto concerne il reclutamento dei ricercatori negli anni di piano, tenuto conto che sono in svolgimento nel 1991 concorsi per 1.200 posti — di cui 500 istituiti dalla legge n. 245/90 — sia nel 1992 che nel 1993 saranno ripartiti ulteriori 1.000 posti nuovi da porre a concorso in aggiunta ai posti risultanti comunque disponibili presso le università. I vincitori saranno assunti a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno.

Negli anni di piano saranno ripartiti tra gli atenei i nuovi posti di personale tecnico e amministrativo e saranno messi a concorso così come segue:

Anni	Posti	
1991	1.000	(art. 11 della legge n. 245/90, in aggiunta a quelli già disponibili nelle università)
1993 (decorrenza 1° gennaio 1994)	2.000	nuovi posti (in aggiunta a quelli già disponibili nelle università)

Art. 5.

Completamento del piano quadriennale 1986-90

Al fine di porre in grado le nuove istituzioni previste nel piano quadriennale 1986-90 di consolidare o avviare il loro funzionamento in aggiunta allo stanziamento già erogato nell'esercizio finanziario 1990 sono determinati i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire per ciascuno degli anni di piano 1991-93:

1991	171.186
1992	178.174
1993	100.000

Le suddette somme sono ripartite tra gli atenei interessati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 6.

I megaatenei

Per avviare a soluzione i gravosi problemi di quelle istituzioni (megaatenei) nelle quali la popolazione studentesca è superiore, per sede, a 40.000 studenti e cioè — nell'ordine del numero delle iscrizioni nell'anno accademico 1991-92 — per le università di Roma «La Sapienza», Napoli Ateneo Federiciano, Milano Statale, Bologna, Torino Statale, Bari, Padova, Firenze e Palermo il presente piano prevede gli interventi qui di seguito specificati.

Per le città di Milano, Torino e Bari nelle quali insistono rispettivamente i politecnici i provvedimenti di piano comprenderanno anche tali istituzioni.

Per gli atenei di Roma «La Sapienza», Napoli Federiciano, Milano Statale e Milano Politecnico, sono previste rispettivamente: l'istituzione di un terzo ateneo nell'area urbana della città di Roma, un secondo ateneo «sulla direttrice Caserta-Capua-Nola», così come specificato nel decreto ministeriale 25 marzo 1991 (emanato ai sensi della legge n. 245/90), la costituzione di poli nell'area urbana della città di Milano in vista della loro aggregazione in nuove istituzioni. Sono pertanto determinati in favore di tali atenei, in ciascuno degli anni 1991-1993, i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:

1991	38.380,3
1992	21.619,7
1993	40.000

Per gli altri megaatenei non si prevede la istituzione di un secondo ateneo urbano ma si interviene con i provvedimenti di cui agli articoli seguenti al fine di perseguire il decongestionamento delle facoltà e dei corsi di laurea in sedi decentrate.

In relazione alle diverse iniziative che saranno ritenute opportune dalle competenti autorità accademiche per acquisire nuove disponibilità anche nelle sedi decentrate di strutture edilizie necessarie al funzionamento degli atenei di cui *ai primi due commi*, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica specifici finanziamenti disposti dalla legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e dai successivi bilanci.

Art. 7.

Roma

A decorrere dagli anni di piano 1991-93 si dovrà realizzare nella città di Roma, tenendo conto anche dei progetti previsti dalla legge speciale 15 dicembre 1990, n. 396 su «Interventi per Roma capitale della Repubblica», il terzo Ateneo urbano.

La terza Università di Roma è inizialmente composta dalle seguenti facoltà e corsi di laurea:

Architettura:
corso di laurea in architettura.

Economia e commercio:
corso di laurea in economia e commercio.

Giurisprudenza:
corso di laurea in giurisprudenza.

Ingegneria:
corsi di laurea in ingegneria civile; meccanica; informatica; elettronica.

Lettere e filosofia:
i corsi di laurea, eccetto quello di psicologia, della facoltà di magistero che viene soppressa.

Scienze matematiche, fisiche e naturali:
corso di laurea in fisica; matematica; scienze biologiche; scienze geologiche; scienze dell'informazione.

Scienze politiche:
corso di laurea in scienze politiche.

L'attivazione delle predette strutture avverrà ai sensi della normativa vigente secondo le seguenti disposizioni.

Le predette facoltà, tranne quelle di lettere e filosofia, sono istituite presso la terza Università a decorrere dall'anno accademico 1992-93 mediante lo sdoppiamento delle omologhe facoltà assicurando l'opzione

dei docenti interessati secondo criteri definiti dal senato accademico. Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale istitutivo dell'università, il senato accademico non vi avrà provveduto, la disciplina delle opzioni sarà regolata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La facoltà di lettere e filosofia è costituita, per scorporo, dai corsi di laurea (eccetto quello di psicologia) attualmente funzionanti presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza». La predetta facoltà di magistero, a seguito dello scorporo dei corsi di laurea, passati alla facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo è soppressa. Il corso di laurea in psicologia della soppressa facoltà di magistero è trasformato, presso l'Università «La Sapienza», in facoltà di psicologia.

L'opzione dei docenti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle facoltà sdoppiate, che va effettuata entro cinque mesi dalla pubblicazione del citato decreto ministeriale, comporta il passaggio dei relativi posti di ruolo nelle nuove facoltà.

I docenti delle facoltà sdoppiate possono presentare domanda di opzione anche per facoltà diverse da quella di provenienza qualora la disciplina insegnata o altra del raggruppamento concorsuale, cui l'interessato afferisce, siano previste nel *curriculum* di studi del corso di laurea o facoltà al quale l'interessato stesso chiede di passare nel terzo Ateneo. A parità di condizioni, prevale il docente che opta per la medesima facoltà o corso di laurea.

Qualora, entro la predetta data, non abbiano presentato domanda di opzione almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, le attribuzioni del consiglio delle nuove facoltà sono esercitate dal consiglio delle facoltà dell'Università «La Sapienza».

A decorrere dall'anno accademico 1992-93 il terzo Ateneo, nel quale sono confluite le nuove facoltà con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università «La Sapienza», relativi al funzionamento delle predette facoltà in atto alla data d'inizio dell'anno accademico 1992-93. I professori che passano nelle nuove facoltà mantengono in quella di provenienza gli insegnamenti ricoperti al momento dell'opzione, fino all'attivazione del corso di titolarità nella nuova facoltà, ferma restando la loro appartenenza esclusivamente al consiglio di quest'ultima, se costituito.

Sono, inoltre, trasferiti alle nuove facoltà con la medesima decorrenza dei passaggi per opzione dei docenti e dei ricercatori e nella misura del 50%, i posti del suddetto personale vacanti e disponibili presso le facoltà che vengono sdoppiate. Possono, inoltre, essere chiamati, a domanda, direttamente dalle nuove facoltà con il relativo posto i vincitori dei concorsi in espletamento, precedentemente richiesti dalle facoltà sdoppiate, qualora la disciplina per cui si chiede la nomina non sia stata già coperta per opzione.

Le disposizioni previste per i docenti si applicano anche ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le strutture didattico-scientifiche dei corsi di laurea dell'Università «La Sapienza».

Tutte le strutture organiche, scientifiche, didattiche e strumentali in dotazione dei corsi di laurea, eccetto quello in psicologia, scorporati dalla soppressa facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma passano alla istituenda facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo.

La terza Università di Roma subentra, a decorrere dall'anno accademico 1992-93 in tutti i rapporti giuridici facenti capo al primo Ateneo, relativi al funzionamento in atto dei corsi di laurea passati nella facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo dalla soppressa facoltà di magistero.

Fino alla copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo che saranno assegnati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'assolvimento delle funzioni necessarie al funzionamento dell Ateneo è assicurato da personale comandato in numero corrispondente a quello dei posti assegnati. Il comando è disposto con decreto del Ministro, accertata la disponibilità degli interessati.

Al fine di realizzare un più funzionale assetto didattico-scientifico, l'attuale corso di laurea in medicina e chirurgia del predetto Ateneo, è autorizzato, subordinatamente alla disponibilità di adeguate strutture nella città di Roma e previa apposita modifica statutaria, ad articolarsi, come modello gestionale, in più poli così che si possa procedere allo sdoppiamento del corso di laurea stesso e al suo inserimento nel terzo Ateneo.

Inoltre si procede alla gemmazione del corso di laurea in giurisprudenza dall'omologa facoltà dell'Università «La Sapienza» con sede a Latina.

Per quanto concerne la seconda Università di Roma «Tor Vergata» saranno istituiti, nel triennio 1991-93, i seguenti nuovi corsi di laurea:

Economia e commercio:
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
economia delle istituzioni e dei mercati finanziari.

Ingegneria:
ingegneria per l'ambiente e il territorio;
ingegneria delle telecomunicazioni.

Lettere e filosofia:
lingue e letterature straniere.

Scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica.

Art. 8.

Napoli

Premesso che il decreto ministeriale 25 marzo 1991 (emanato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 245/90) ha istituito il secondo Ateneo di Napoli innovando, rispetto alle previsioni del piano quadriennale 1986-90 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989) sia nella determinazione dei corsi di laurea

costituenti la nuova Università, sia nell'incrementare la struttura dell'Istituto universitario navale (art. 11 del citato decreto ministeriale) da cui peraltro non sono stati scorporati i corsi di laurea come previsto nel piano quadriennale 1986-90;

al fine di realizzare una più compiuta configurazione di tutto l'assetto universitario napoletano;

sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, le seguenti facoltà e relativi corsi di laurea:

1) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
corso di laurea in scienze biologiche;
corso di laurea in matematica.

2) Lettere e filosofia:
corso di laurea in conservazione dei beni culturali;
corso di laurea in psicologia.

Per il passaggio dal primo al secondo Ateneo di docenti interessati, nonché del personale tecnico-amministrativo, si applicheranno le stesse disposizioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 25 marzo 1991.

Art. 9.

Università di Milano

A decorrere dal piano triennale 1991-93 e per circa un decennio si tenderà a realizzare il seguente schema insediativo universitario urbano in Milano:

per l'Università statale: il mantenimento e il potenziamento delle sedi nel centro storico (via Festa del Perdono, via Conservatorio) e a Città studi; i vari poli della facoltà di medicina; i nuovi insediamenti nelle aree dismesse dello Scalo Romano, dello Scalo Vittoria e della Bicocca e in una parte limitata dell'attuale area del Policlinico;

per il Politecnico: la costruzione del nuovo polo della Bovisa e il potenziamento della sede attuale a Città studi.

Ferme restando le predette indicazioni programmatiche per l'arco temporale 1991-2000, negli anni 1991-93, oltre che al consolidamento delle istituzioni previste nel piano quadriennale 1986-90, nella prospettiva di un secondo Ateneo statale, e di un secondo polo del Politecnico, saranno disposte le seguenti nuove istituzioni:

MILANO STATALE

Nuovi corsi di laurea.

1) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in scienze dei materiali (gemmazione per la nuova facoltà di scienze - Statale II), presso Pirelli Bicocca ove si sta già costruendo l'edificio per il nuovo corso di laurea in scienze ambientali);

corso di laurea in scienze dell'informazione in Crema (a seguito di convenzione tra il comune di Crema, la provincia di Cremona e l'Università statale).

2) Facoltà di giurisprudenza:

sdoppiamento del corso di laurea (gemmazione per l'istituenda facoltà di giurisprudenza - Statale II);

sdoppiamento del corso di laurea per la sede di Como.

3) Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lingue e letterature straniere (gemmazione per l'istituenda facoltà di lingue e letterature straniere - Statale II).

4) Facoltà di medicina e chirurgia - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - facoltà di farmacia:

corso di laurea in biotecnologie (biennio propedeutico organizzato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, anni successivi differenziati per ciascuna delle tre facoltà).

MILANO POLITECNICO

1) Facoltà di architettura:

corso di laurea in disegno industriale.

2) Trasformazione del corso di laurea in ingegneria informatica decentrata a Como in facoltà di ingegneria.

Art. 10.

Università di Bologna

A decorrere dall'anno accademico 1992-93, al fine di decongestionare alcune facoltà e corsi di laurea particolarmente affollati presso l'Università di Bologna e nelle prospettive dell'istituzione in Romagna di un nuovo ateneo saranno istituiti i seguenti corsi di laurea:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Economia e commercio:
scienze economico-turistiche (a Rimini).

Agraria:
scienze e tecnologie alimentari (a Cesena).

Conservazione beni culturali:
conservazione beni culturali (a Ravenna).

Ingegneria:
ingegneria gestionale (con sede a Reggio Emilia).

Il corso di laurea in psicologia già istituito presso il magistero di Bologna avrà sede anche a Cesena.

L'Università di Bologna decentra in Forlì un corso di laurea in economia e commercio dell'omologa facoltà.

Al corso di laurea già esistente in scienze ambientali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in Ravenna è aggiunto l'indirizzo «terrestre».

Al corso di laurea in scienze politiche con indirizzo politico-internazionale vengono aggiunti gli indirizzi politico-sociale e politico-amministrativo (a Forlì).

Art. 11.

Diploma universitario

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il piano 1991-93 sono destinati alla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e all'istituzione del diploma universitario i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:

1991	—
1992	15.000
1993	50.000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ripartirà i predetti stanziamenti annuali sulla base dell'avvenuta trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in diplomi universitari e dell'istituzione di diplomi universitari *ex novo*.

Per la determinazione dei diplomi da istituire saranno tenute presenti le seguenti modalità:

favorire iniziative consortili, con enti locali e privati, per l'attivazione di corsi con chiaro contenuto professionale;

verificare la coerenza dei corsi da istituire con le esigenze del mercato del lavoro, con particolare riguardo a quelle individuabili nell'area territoriale di istituzione;

tenere in particolare risalto — nel sollecitare ed incentivare le iniziative consortili tra atenei, enti pubblici e istituzioni private — quelle con gli ordini professionali costituiti e con le numerose associazioni che individuano esigenze professionali, nonché con gli enti locali e le rappresentanze di categoria che possono esprimere ponderate e realistiche esigenze formative;

tenere in particolare evidenza le proposte che operano in termini di decentramento territoriale e che si propongano un riequilibrio dell'offerta, agendo in quelle situazioni in cui mancano corrispondenti corsi di laurea;

privilegiare, tra l'altro, le proposte di istituzione di diplomi che prevedano un sistema di crediti riutilizzabili in tempi successivi — con le dovute limitazioni e secondo le appropriate affinità disciplinari — anche nel percorso principale;

assicurare che il 40% delle risorse disponibili sia destinato per l'istituzione dei diplomi nelle università meridionali.

Nel quadro di tali criteri, le iniziative di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e le proposte di istituzione *ex novo* di diploma, pervenute dalle università e selezionate nella fascia di priorità *A* dai componenti comitati universitari regionali, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale in conformità al disposto dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di verificarne la coerenza con gli ordinamenti didattici. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici interessati dal piano, il Ministro riferirà alle commissioni parlamentari competenti sugli sviluppi delle procedure di cui ai commi precedenti e indicherà quali istituzioni potranno essere attivate compatibilmente anche con le risorse finanziarie e i posti disponibili ai sensi anche degli articoli 2, 9 e 16 della già citata legge n. 341/90. L'attivazione dei singoli corsi di diploma quindi, previo parere delle citate commissioni, sarà autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 12.

Innovazioni tecnologiche

Per l'insegnamento a distanza e per i laboratori linguistici sono determinati i seguenti stanziamenti, espressi in milioni di lire, negli anni di piano:

1991	—
1992	18.380,3
1993	37.395

Nell'ambito dei suddetti stanziamenti sarà, secondo la vigente normativa, costituito e attivato un organismo nazionale di indirizzo, coordinamento e ricerca per sostenere ed alimentare un rapido processo della diffusione, della didattica universitaria a distanza e delle nuove tecnologie educative. A tal fine sono determinati, per ciascuno degli anni di piano, i seguenti finanziamenti espressi in milioni di lire:

1991	—
1992	10.000
1993	10.000

Allo scopo di favorire le iniziative delle attività per la realizzazione dei corsi di diploma universitario mediante l'istituzione di centri di tecnologie multimediali di produzione, trasmissione e ricezione sono determinati, in aggiunta alle somme che saranno erogate per le finalità di cui al precedente art. 11, i seguenti ulteriori stanziamenti:

1991	—
1992	5.000
1993	14.000

Allo scopo di favorire l'istituzione di laboratori linguistici, sono stanziati i seguenti finanziamenti:

1991	—
1992	3.380
1993	13.395

È lasciata all'autonomia degli atenei la scelta dei mezzi migliori, non soltanto interni, per dotarsi di laboratori linguistici o altri strumenti idonei intesi a far conseguire agli studenti la padronanza specialistica delle lingue straniere. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nei criteri di distribuzione delle pertinenti risorse, terrà conto della creazione o del sostegno di laboratori linguistici in grado di sopperire in primo luogo alle esigenze di base. Un secondo criterio di priorità sarà dato alle iniziative che realizzassero economie di scala offrendo servizi a livello di ateneo. Un terzo criterio di priorità sarà, infine, quello di prestare particolare attenzione alle iniziative che propongano progetti di insegnamento delle lingue in connessione con l'avvio dei diplomi universitari di primo livello.

Alla luce di tali criteri il Ministero valuterà i progetti già proposti dalle università o che lo saranno entro tre mesi dalla data di emanazione del presente piano.

Art. 13.

Iniziative varie

Allo scopo di soddisfare le necessità di interventi di cui agli articoli 14, 15, 15-*bis*, 16 e 17 per gli anni 1991-93 sono disposti i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:

1991	—
1992	10.492,3
1993	91.000

Art. 14.

Educazione fisica e sportiva

Nell'ambito del complessivo disegno di riordinamento del settore dell'educazione fisica, motoria e dello sport, tenuto conto delle prospettive di riforma legislativa attualmente all'esame del Parlamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, secondo la vigente normativa, entro l'arco temporale del piano triennale, l'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da attivare presso le università statali con una equilibrata distribuzione nel territorio.

L'istituzione delle predette facoltà che potrà essere effettuata anche mediante convenzione con gli I.S.E.F. in atto funzionanti nelle stesse sedi universitarie, sarà disposta almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici interessati dal piano, con apposito decreto ministeriale e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Per le predette finalità sono destinati i seguenti finanziamenti espressi in milioni di lire nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo precedente:

1991 . . . . —

1992 (pari a 2/12 della spesa annuale presunta di lire 4 miliardi per ciascuna facoltà) 2.000

1993 . . . . 12.000

Art. 15.

Nuove istituzioni

Intervento prioritario è quello di autorizzare le seguenti istituzioni di facoltà e corsi di laurea, per i quali — salve apposite e puntuali verifiche che saranno disposte, eventualmente anche in loco, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prima della pubblicazione del decreto rettorale che li istituisce — le autorità accademiche hanno formalmente assicurato che le strutture e risorse umane già esistenti, consentono, senza ulteriori integrazioni, la loro attivazione:

A

Trasformazioni di corsi di laurea in facoltà

Sedi	Corsi di laurea	Facoltà
Bari	Scienze politiche	Scienze politiche
Genova	Lingue e letterature straniere moderne (lettere e filosofia) Lingue e letterature straniere (magistero)	Lingue e letterature straniere
Messina	Scienze statistiche e demografiche	Scienze statistiche demografiche e attuariali
Milano	Economia e commercio	Economia e commercio (dal 1° novembre 1993)
Padova	Psicologia	Psicologia
Salerno	Scienze politiche	Scienze politiche
Sassari	Scienze politiche	Scienze politiche
Napoli Orientale	Lingue e letterature straniere	Lingue e letterature straniere con corso di laurea in lingue e letterature straniere

B

Trasformazione da facoltà a facoltà

Sedi	Corsi di laurea	Facoltà
Cassino	Magistero	Lettere e filosofia
Ferrara	Magistero	Lettere e filosofia
L'Aquila	Magistero	Lettere e filosofia
Sassari	Magistero	Lettere e filosofia
Verona	Magistero	Lettere e filosofia

C

Nuove facoltà e corsi di laurea

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Chieti	*Scienze matematiche, fisiche e naturali*	*Scienze geologiche*
Molise (*)	Giurisprudenza	Giurisprudenza
Padova	Economia e commercio	Economia e commercio
Parma	Agraria	Scienze e tecnologie alimentari (a Reggio Emilia)
Verona	Giurisprudenza	Giurisprudenza

(*) La nuova facoltà di giurisprudenza del Molise comprenderà anche il corso di laurea di scienze dell'amministrazione per scorporo dalla facoltà di scienze economiche e sociali.

D

Nuovi corsi di laurea

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Ancona	Economia e commercio	Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali Scienze economiche
Bari	Economia e commercio	Economia aziendale (a Taranto)
Bologna	Lettere e filosofia	Scienze della comunicazione
	Scienze matematiche, fisiche e naturali Medicina e chirurgia Farmacia Agraria	Biotecnologie
Cagliari	Ingegneria	Ingegneria gestionale (a Nuoro)
Catania	Agraria	Scienze agrarie tropicali e subtropicali (decentrata a Ragusa)
Chieti	*Economia e commercio*	*Economia aziendale* *Economia politica*
Firenze	*Magistero*	*Psicologia*
Genova	Scienze matematiche, fisiche e naturali Lettere e filosofia Economia e commercio	Scienze ambientali Conservazione dei beni culturali Economia marittima e dei trasporti
	Medicina e chirurgia Farmacia Scienze matematiche, fisiche e naturali	Biotecnologie
L'Aquila	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze ambientali
Lecce	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze ambientali con indirizzo terrestre
Milano	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Matematica (a Como)
Milano Politecnico	Ingegneria	Biennio di ingegneria (a Lecco)
Modena	Economia e commercio	Economia aziendale Economia politica
Molise	Agraria	Scienze agrarie
Napoli Federiciano	Scienze matematiche, fisiche e naturali Medicina e chirurgia II Farmacia	Biotecnologie
	Medicina veterinaria	Scienze della produzione animale
Napoli Orientale	Scienze politiche	Relazioni internazionali e politiche di sviluppo
Napoli Istituto navale	Scienze nautiche	Scienze dell'informazione Scienze ambientali (a indirizzo marino)
Padova	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze dei materiali (dal 1° novembre 1993)

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Palermo	Lettere e filosofia Economia e commercio	Conservazione dei beni culturali (ad Agrigento) Economia aziendale (a Trapani)
Parma	Economia e commercio Lettere e filosofia	Economia aziendale Economia politica Conservazione beni culturali
Perugia	Agraria Veterinaria Economia e commercio	Scienze della produzione animale Scienze economico-turistiche (ad Assisi)
Pisa	Lettere e filosofia	Conservazione dei beni culturali
Roma «La Sapienza»	Lettere e filosofia Sociologia Medicina e chirurgia Scienze matematiche, fisiche e naturali Farmacia Giurisprudenza	Lingue e civiltà orientali Scienze della comunicazione Biotecnolgie Giurisprudenza (a Latina)
Sassari	Scienze matematiche, fisiche e naturali *Agraria*	Scienze ambientali (a Nuoro) *Scienze forestali (a Nuoro)*
Siena	Magistero	Conservazione dei beni culturali (ad Arezzo)
Torino	Lettere e filosofia Scienze matematiche, fisiche e naturali Medicina e chirurgia Scienze matematiche, fisiche e naturali Farmacia Scienze politiche	Storia Scienze dei materiali Biotecnologie Scienze internazionali e diplomatiche
Torino Politecnico	Architettura	Architettura (a Mondovì)
Trieste	Economia e commercio	Scienze statistiche e informatiche per l'economia Commercio internazionale e mercati valutari
Udine	Scienze economiche e bancarie	Economia e commercio
Venezia	Lettere e filosofia	Conservazione dei beni culturali

Al corso di laurea già esistente in scienze ambientali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto l'indirizzo «marino».

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Venezia Ist. architettura	Architettura	Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali
Viterbo	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Scienze ambientali (indirizzo «terrestre»)

E

Trasformazione da facoltà a facoltà con nuovi corsi di laurea

Sedi	Facoltà	Corsi di laurea
Lecce	Scienze economiche, bancarie e assicurative	Economia e commercio con i corsi di laurea in: Giurisprudenza Economia e commercio Economia bancaria, finanziaria e assicurativa

Bari - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Al corso di laurea in scienze ambientali a indirizzo marino istituito in Taranto si aggiunge l'indirizzo terrestre.

Nel triennio 1991-93 si procederà alla riforma delle attuali facoltà di magistero, anche in relazione ai lavori, tuttora in corso, della speciale commissione prevista dall'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che, tra l'altro, ha il compito di predisporre l'istituzione del diploma di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti e del diploma di specializzazione rispettivamente previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'attivazione di tali diplomi nelle varie sedi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno almeno sei mesi prima di ciascuno degli anni accademici, sarà autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per i medesimi diplomi di laurea e di specializzazione potranno essere assegnate parte delle risorse di cui all'art. 4 e all'art. 15-*bis*.

Fino alla riforma delle facoltà di magistero il corso di laurea in pedagogia funzionerà, oltre che nelle facoltà di magistero anche nelle facoltà di lettere e filosofia provenienti dalla trasformazione dei magisteri prevista nel piano quadriennale 1986-90 e dall'attuale piano triennale 1991-93.

Inoltre, per ciò che attiene le facoltà di ingegneria, proseguirà l'attuazione della riforma delle stesse prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (punbblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989) nonché dall'art. 13 della legge n. 245/1990 anche in sedi decentrate ove già esistano facoltà o corsi di laurea in ingegneria, tenendo conto peraltro delle esigenze di potenziare l'offerta formativa in questo settore nelle Università del Mezzogiorno.

Art. 15-*bis*.

Ulteriori iniziative

Ulteriori provvedimenti si ritengono necessari per alcune istituzioni, qui di seguito indicate:

istituzione della facoltà di architettura presso l'Università di Camerino, con sede in Ascoli Piceno;

corso di laurea in giurisprudenza per gemmazione dall'Università degli studi di Palermo, con sede a Trapani;

facoltà di economia e commercio - corso di laurea in economia e commercio per gemmazione dall'Università di Pavia, con sede a Varese;

sono istitutiti i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con sede in Benevento, per gemmazione dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno;

è istituito, con decorrenza dal 1° novembre 1993, il corso di laurea in medicina e chirurgia, con sede in Foggia per gemmazione dall'omologa facoltà dell'Università di Bari;

è istituito il corso di laurea in ingegneria elettronica, con sede a Matera, per gemmazione dalla facoltà di ingegneria dell'Università della Basilicata - Potenza;

è istituita presso l'Università del Molise la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso in scienze ambientali *con sede in Isernia.*

A decorrere dal 1° novembre 1993 è istituita l'Università degli studi di Teramo mediante lo scorporo delle facoltà e dei corsi di laurea alla data odierna attivati presso la sede di Teramo dall'Università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti, con le relative dotazioni organiche, scientifiche didattiche e strumentali.

A decorrere dalla medesima data del 1° novembre 1993 i docenti di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la sede di Teramo passano a domanda nelle dotazioni organiche della nuova Università di Teramo.

Il nuovo Ateneo subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti relativamente alle facoltà e corsi di laurea colà attivati.

Per le predette realizzazioni, nonché per quanto previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 15, sono destinati i seguenti finanziamenti:

1991	—
1992	5.492,3
1993	19.000

Art. 16.

Potenziamento delle nuove istituzioni disposte negli anni accademici 1986-87 e 1987-88

È disposto un particolare sostegno finanziario per le seguenti istituzioni il cui funzionamento ha avuto inizio negli anni accademici 1986-87 e 1987-88, anteriormente all'approvazione del piano quadriennale 1986-90, che per questa ragione non le ha contemplate fra i suoi interventi:

Università di Ancona	Facoltà di agraria	corso di laurea in scienze agrarie
Università della Basilicata	Facoltà di agraria	corso di laurea in scienze e tecnica alimentare
Università di Bologna	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in scienze informazione
	Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali	corso di laurea in scienze statistiche e demografiche
		corso di laurea in scienze statistiche ed economiche
		diploma biennale statistica

Università di Brescia	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria civile
	Facoltà di medicina	corso di laurea in odontoiatria e protesi dent.
Università di Camerino	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in fisica
Università di Cassino	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria elettrotecnica.
Università di Catania	Facoltà di farmacia	corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria elettronica
	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria meccanica
Università di Genova	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in informazione
Università di L'Aquila	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in scienze informazione
	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria elettronica
Università di Lecce	Facoltà di scienze economiche bancarie assistenziali e previdenziali	corso di laurea in economia bancaria finanz. e assicur.
Università di Napoli	Facoltà di agraria	corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari
Università di Palermo	Facoltà di magistero	corso di laurea in psicologia
Università di Parma	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria civile
		corso di laurea in ingegneria elettronica
		corso di laurea in ingegneria meccanica
Università di Perugia	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria civile e difesa suolo e progr. territorio (per effetto del D.P.R. 20 maggio 1989 trasformato nel c.l. ing. civile)
		corso di laurea in ingegneria elettronica
		corso di laurea in ingegneria meccanica
Università di Pisa	Facoltà di med. e chirurgia	corso di laurea in odontoiatria e protesi dentarie
	Facoltà di economia e comm.	corso di laurea in economia aziendale
Università di Salerno	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in chimica
Università di Sassari	Facoltà di farmacia	corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceut.
Università di Trento	Facoltà di ingegneria	corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e territorio
Università di Trieste (Gorizia)	Facoltà di scienze politiche	corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche
Università di Udine	Facoltà di medicina e chirurgia	corso di laura in medicina e chirurgia
Università di Viterbo	Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	corso di laurea in scienze biologiche
	Facoltà di conservazione dei beni culturali	conservaz. beni culturali

Scuola superiore di studi avanzati e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa.

Sono conseguentemente disposti i seguenti finanziamenti:

1991 . . . .

1992 . . . .

1993 . . . . 50.000

Art. 16-*bis*.

Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per quanto concerne le scuole di specializzazione, negli anni di piano 1991-93 si procederà per quanto non ancora stabilito, al loro riordinamento ai sensi degli articoli 4 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e per quanto concerne quelle dell'area medica ai sensi delle particolari disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 1991, n. 257:

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base alla propria competenza, sentito il Consiglio universitario nazionale, dopo aver nel merito, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici provvederà a disporre con appositi decreti presidenziali e interministeriali, a disporre per il riordinamento delle scuole già esistenti e all'istituzione di nuove compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato nonché con i fondi derivanti da convenzioni dai trasferimenti del fondo sociale europeo e con ogni altra fonte prevista dalla legge.

Relativamente ai dottorati di ricerca si provvederà in base alle apposite disposizioni di legge oltre che da quanto previsto dalla già citata legge n. 341 1990.

Art. 17.

Università non statali - Statizzazione

Considerato il sostegno finanziario assicurato dal comune di Bergamo, con deliberazione del 7 gennaio 1991, dell'amministrazione provinciale nell'adunanza del 19 dicembre 1990, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con dichiarazione di intenti del 18 dicembre 1990, dell'Unione degli industriali della provincia con lettera 14 gennaio 1991, della Banca Popolare di Bergamo con lettera del 7 giugno 1990, l'Universtià non statale di Bergamo, istituita con D.D. 21 maggio 1990 in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1990 (piano quadriennale 1986-90) è trasformata, su richiesta dei competenti organi accademici in Università degli studi statale a decorrere dal 1° novembre 1992.

L'Università statale di Bergamo si compone delle seguenti facoltà e relativi corsi di laurea:

facoltà di lingue e letterature straniere:
corso di laurea in lingue e letterature straniere;

facoltà di economia e commercio:
corso di laurea in economia e commercio;

facoltà di ingegneria (che viene istituita con il presente piano):
corso di laurea in ingegneria gestionale.

L'Università di Bergamo è compresa fra le Università statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Il patrimonio mobile e immobile della Libera Università degli studi di Bergamo è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

È mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.

I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

Restano fermi, in favore dell'Università degli studi di Bergamo, gli impegni assunti dagli enti locali, da altri enti pubblici e privati.

I docenti di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio presso la Libera Università di Bergamo alla data del presente decreto passano — a domanda — nei ruoli dello Stato e dell'Università statale di Bergamo restando assegnati alla disciplina o gruppo di discipline e alla facoltà in cui prestano servizio.

Il personale dirigente, tecnico-amministrativo, in servizio alla data del 1° novembre 1990 presso la Libera Università di Bergamo o assunto a seguito di pubblico concorso bandito non oltre il 1° luglio 1991 possono, a domanda, essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali. Gli inquadramenti vengono disposti nelle qualifiche funzionali e livelli retributivi corrispondenti a quelli ricoperti nel ruolo di provenienza in quanto applicabili.

Per le prime esigenze di funzionamento delle tre facoltà dell'Università statale di Bergamo sono assegnati trentacinque posti di professori di ruolo di prima fascia e cinquanta posti di professore di ruolo di seconda fascia da prelevare dai contingenti organici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Con successivo provvedimento saranno assegnati i posti di ricercatore e di personale dirigente, tecnico, amministrativo ed ausiliario necessari per l'inquadramento nei ruoli statali del personale in servizio alla data del presente decreto e per le ulteriori esigenze funzionali del nuovo Ateneo.

Resta fermo l'obbligo di liquidare alla Università statale istituita ai sensi del presente piano l'ammontare dei contributi previsti dalle convenzioni in atto, non ancora versati alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

All'Università degli studi di Bergamo sono assicurati i seguenti finanziamenti:

1991 . . . . — 3.000
1992 . . . . — 10.000

Art. 18.

Potenziamento università non statali

Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245, sono autorizzati i seguenti nuovi corsi di studi presso le università e le corrispondenti facoltà qui di seguito elencate:

Università «Bocconi» di Milano.

Facoltà di economia e commercio:
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
economia e diritto;
scienze statistiche e informatiche per l'economia.

Università Cattolica «Sacro Cuore» di Milano.

Facoltà di agraria:
scienze e tecnologie alimentari (a Piacenza).

Facoltà di economia e commercio:
scienze statistiche ed economiche.

Facoltà di magistero:
psicologia.

I.U.L.M.

Lingue e letterature straniere:
relazioni pubbliche.

Università di Urbino.

Facoltà di lettere e filosofia:
conservazione dei beni culturali (indirizzo beni archivistici e librari).

Facoltà di magistero-psicologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
scienze ambientali e del territorio.

Napoli - Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»:
scienze della comunicazione.

Art. 19.

Autorizzazione a rilasciare titoli universitari con valore legale

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle documentazioni esibite e degli statuti presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, è concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale alle seguenti istituzioni:

1) Associazione per il Libero istituto universitario «Carlo Cattaneo» per il corso di laurea in economia aziendale;

2) Associazione «Campus bio-medico» per il Libero istituto universitario «Campus bio-medico» C.B.M. per la facoltà di medicina e chirurgia con il corso di laurea in medicina e chirurgia per la scuola in scienze infermieristiche per il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

Le predette autorizzazioni non comportano alcun onere per lo Stato.

Art. 20.

Riconoscimento Scuole superiori per interpreti e traduttori

Nel corso del triennio 1991-93 saranno abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, anche le Scuole superiori per interpreti e traduttori che abbiano fatto pervenire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relative istanze entro la data del presente decreto.

L'autorizzazione — subordinata all'accertamento da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della succitata legge n. 697/1986, nonché alla definizione, sulla base delle istanze presentate, di un piano di programmazione delle medesime istituzioni sul territorio — è concessa, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo il parere delle competenti commissioni parlamentari anche in relazione alla sede di funzionamento delle stesse, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 21.

Copertura finanziaria

Le spese relative alla copertura finanziaria derivanti dall'applicazione del presente decreto del Presidente della Repubblica, faranno carico per gli anni 1991-92 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1521 per la parte corrente e n. 7314 per il conto capitale rispettivamente, per il 1991, per la parte corrente milioni 79.566,3 e per il conto capitale milioni 130.000; per il 1992, per la parte corrente milioni 99.366,3 e per il conto capitale milioni 150.000.

La spesa complessiva di lire 415.000 milioni determinata nella tabella *f)* della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) farà carico, per l'anno 1993, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

92A1683

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, settore industria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1992, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 314, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Pietro Larizza è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, settore industria, in sostituzione del dimissionario dott. Giorgio Benvenuto.

92A2155

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di due agenzie consolari di seconda categoria in Chios e Kos (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Chios (Grecia) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene, con circoscrizione comprendente il territorio dell'isola omonima.

Art. 2.

È istituita in Kos (Grecia) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene, con circoscrizione comprendente il territorio dell'isola omonima.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1992
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 11

92A2156

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia del teatro e della drammaturgia antica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di magistero:

storia del risorgimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2178

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 14 aprile 1992 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 145.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di 6,5 vani al primo piano dello stabile sito in Pisa, corso Italia n. 70, come da rogito per notaio Giulio Alfredo Landini, repertorio n. 327.116/11.105, del 21 luglio 1988.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1992 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 88.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di cinque vani ed accessori al piano terra ed un locale ad uso soffitta al quinto piano dello stabile sito in Sassari, via Torino, 35, come da rogito per notaio Vincenzo Lojacono, repertorio n. 42280, del 19 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1992 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 90.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di cinque vani, con annessa cantina, al piano terra dello stabile sito in Verona, viale Manzoni n. 2, come da rogito per notaio Gianfranco Tomezzoli, repertorio n. 57419, del 20 giugno 1990.

92A2158

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate il 31 gennaio 1992 ha approvato le seguenti modifiche a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675 del 1977:

1) la seguente agevolazione a suo tempo concessa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Alta S.p.a., per il ramo

d'azienda (per il quale era previsto un investimento di lire 667 milioni) ubicato nello stabilimento di Bagnoregio (Viterbo) relativo alla produzione di PVC compound, è intestata alla European Vinyls Corporation (Italia) S.p.a.:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 312 milioni;

2) l'agevolazione a suo tempo concessa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Alta S.p.a. è così rideterminata a seguito della cessione del ramo d'azienda ubicato nello stabilimento di Bagnoregio (Viterbo) relativo alla produzione di PVC compound:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 1.513 milioni;

3) sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Enichem Tecnoresine S.p.a.:

conferimento del complesso aziendale alla Montedipe S.r.l., che ha, a sua volta, cambiato la propria ragione sociale in ECP Enichem Polimeri S.r.l., in forma abbreviata ECP S.r.l.;

cessione in locazione alla compartecipata Epoxital S.r.l. dell'impianto di produzione di resine epossidiche di Pisticci;

proroga del termine di ultimazione del piano al 31 dicembre 1989;

varianti tecniche comportanti una nuova articolazione degli investimenti che passano da lire 13.000 milioni a lire 11.610 milioni per il Nord e da lire 46.700 milioni a lire 35.836 milioni per il Sud di cui lire 1.558 milioni per avviamento e lire 1.186 milioni per scorte;

rideterminazione delle agevolazioni nel modo seguente:

	Nord	Sud	Totale
lettera *a)* . . .	4.441 milioni	6.156 milioni	10.597 milioni
lettera *c)* . . .	1.332 milioni	12.311 milioni	13.643 milioni
conto capitale		6.618 milioni	6.618 milioni

4) sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Mollificio S. Ambrogio S.p.a. relativo agli stabilimenti di Lecco (Como), Abbadia Lariana (Como) e Cisano Bergamasco (Como):

variazioni tecniche con diversa ripartizione degli investimenti nel seguente modo:

Abbadia	da L. 2.692.267.628	a L.	1.024.442.672
Lecco	da » 127.800.249	a »	127.800.249
Cisano	da » 11.956.401.744	a »	13.624.226.700
Totale . . .	L. 14.776.469.621	L.	14.776.469.621

trasferimento degli impianti dello stabilimento di Lecco;

5) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977 e dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978, alla Montedipe S.r.l. per gli stabilimenti di Ferrara, Brindisi, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa) e Cirò Marina (Catanzaro) sono intestate alle seguenti società:

Enichem Anic S.r.l. - stabilimenti di Cirò Marina, Priolo, Porto Marghera, Mantova.

Investimenti agevolati ammessi: L. 73.139 milioni.

Agevolazioni:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di L. 12.114.324.900, di cui: Nord L. 2.118.894.900 e Sud L. 9.995.430.000;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di L. 27.053.701.800 deliberato dall'Efibanca, di cui Nord L. 7.063.711.800 e Sud L. 19.989.990.000;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale di L. 9.487.496.200;

ECP Enichem Polimeri S.r.l. (a seguito della variazione della ragione sociale della Montedipe S.r.l.) - stabilimenti di Brindisi, Ferrara, Mantova e Porto Marghera.

Investimenti agevolati ammessi: L. 58.875 milioni.

Agevolazioni:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di L. 7.127.675.100, di cui: Nord L. 5.634.105.100 e Sud L. 1.493.570.000;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di L. 21.769.298.200 deliberato dall'Efibanca, di cui: Nord L. 18.782.288.200 e Sud L. 2.987.010.000;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale di L. 1.417.671.845;

6) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Italsider S.p.a. per lo stabilimento di Genova-Campi sono intestate alla Ilva S.p.a.;

7) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Montedipe S.r.l. per lo stabilimento di Castellanza (Varese) sono intestate alla ditta Chemie Linz Castellanza S.r.l.;

8) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Nuova Deltasider S.p.a. per gli stabilimenti di Torino e Condove sono intestate alla Ilva S.p.a..

92A2159

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

Disciplinare riguardante condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A., dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 gennaio 1992.

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento CEE n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989 modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, che intendano consegnare all'A.I.M.A. i prodotti ottenuti, nella campagna 91/92, dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

La consegna del prodotto potrà avvenire solo nei depositi degli assuntori dell'A.I.M.A. iscritti all'albo assuntori secondo la normativa vigente di cui alla delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991.

Art. 2.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1992, corredata dei seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale e della camera di commercio, industria ed artigianato, di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla presente deliberazione;

c) pagine del registro serie C mod. 41, vistate dallo stesso UTIF, dalle quali risultino la presa di carico e la lavorazione della quantità di materia prima riguardante la partita di alcole offerta in vendita.

Art. 3.

L'offerta scritta del distillatore, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotti offerta in vendita, con la specificazione della distillazione comunitaria dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) indicazione dell'assuntore dell'A.I.M.A. presso il quale si intende consegnare, alle condizioni e modalità previste dal contratto di assuntoria stipulato con l'Azienda per l'anno 1992, il prodotto oggetto dell'offerta di vendita;

f) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in c/c bancario o postale ecc.).

Art. 4.

Possono essere ceduti all'A.I.M.A., solo i seguenti prodotti ricavati dalle distillazioni effettuate a norma dei regolamenti comunitari relativi alle distillazioni facoltative «preventiva» e di «sostegno»:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato I al regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%, ad eccezione dell'acquavite ottenuta con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia, non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* non possono essere ceduti all'A.I.M.A.

Art. 5.

Il prezzo d'acquisto, per ettolitro e per grado alcolico, dovuto dall'A.I.M.A. al venditore, è il seguente:

L. 1.530 per tutti i prodotti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 4.

Tale prezzo si applica a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 6.

Dopo aver verificato la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A., provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerto in vendita, mediante lettera raccomandata, inviata anche all'UTIF e all'assuntore.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna nei depositi degli assuntori, con la costituzione del conseguente rapporto contrattuale, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione completa della lettera con la quale l'A.I.M.A. accetta l'acquisto dell'alcole in questione.

Il deposito può avvenire nei magazzini indicati dal venditore stesso oppure dall'A.I.M.A. qualora la stessa li ritenga più idonei, anche in previsione delle successive cessioni. In ogni caso, le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio di assuntoria per la ricezione, conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistato resta affidato all'ente assuntore con le modalità e alle condizioni previste dal contratto di assuntoria già stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1992.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;

2) di tutte le documentazioni anche di natura assicurativa e fidejussoria (da presentarsi in originale e in copia), previste dal contratto di assuntoria stipulato per il 1992 articoli 8 e 13.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Vista l'istanza del .... della distilleria............................
....
con sede in .... via...
Visti gli atti di ufficio:

Si attesta che:

presso lo stabilimento sito in ....via...............................
della distilleria ....
sono stati ottenuti dalla distillazione delle (1).....................................
effettuata dal .... al .... Hl .... a gradi
.... parti ad Hn .... di .... rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge ....
come dai certificati di analisi n..

La qualità della materia prima è stata controllata mediante analisi di campioni di fermentato di cui ai certificati...................................

Il predetto quantitativo di alcole è depositato nei serbatoi nn. ......
del magazzino fiduciario (2)...
sito in .... via ....
e rimane vincolato per le destinazioni che saranno disposte dall'A.I.M.A.

Il presente attestato viene rilasciato in un solo originale per essere presentato all'A.I.M.A. ed è nullo per qualsiasi altro scopo

Il capo ufficio

....

(1) Precisare la qualità della materia prima.
(2) Di fabbrica o sussidiario di fabbrica.

92A2188

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 31 marzo 1992 recante: «Modificazioni al modello di diploma di vigilatrice d'infanzia e al modello di certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 del 10 aprile 1992).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, alla pag. 12, seconda colonna, terzo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... l'esame di Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 9 luglio 1940, n. 1098, ...», si legga: «... l'esame di Stato, ai sensi e per gli effetti della legge *19* luglio 1940, n. 1098 ...».

92A2161

Comunicato relativo ai decreti del Ministro delle finanze 13 febbraio 1992 concernenti l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai redditi dell'anno 1991 nonché dei modelli per la dichiarazione dei sostituti d'imposta. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1992).

Nelle istruzioni e nei modelli allegati al decreto 13 febbraio 1992 recante l'approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 29, prima colonna, secondo capoverso, primo alinea, sesto rigo, dopo le parole: «alle lettere *a)* e *d)*» è inserita l'espressione: «... dell'art. 47 ... »;

alla pag. 46, seconda colonna, penultimo capoverso, quinto rigo, dove è scritto: «... sommando gli importi dei righi P8 e P9 di colonna 4 ...», si legga: «... sommando gli importi di colonna 4 dei righi P8 e P9 ...»;

alla pag. 47, prima colonna, all'undicesimo rigo del punto 1), dopo le parole: «nonché l'ILOR dovuta» sono soppresse le parole: «*in acconto*»;

alla pag. 51, seconda colonna, settimo capoverso, nelle istruzioni per la compilazione del rigo N5, al quinto rigo, dove è scritto: «(righi N1 + N2 - N3)», si legga: «(righi N1 + N2 — N3 — *N4*)»;

alla pag. 52, seconda colonna, al punto 3) è soppressa l'ultima proposizione recante: «*la misura doppia della detrazione compete, per questa fattispecie, fino al mese di ottobre*», mentre alla fine del punto 5), è inserito quanto segue: «... 1991 (per i mesi successivi vedere il capoverso seguente, lettera *a*))»;

alla pag. 53, seconda colonna, primo capoverso, lettera *a*), dopo le parole: «... detrazione L. 98.000).» è aggiunta la seguente proposizione: «*se l'importo del reddito complessivo supera il limite del primo scaglione della tabella delle aliquote ma non raggiunge Lire 7.576.000, per la verifica della capienza vanno osservate le regole di cui ai tre casi più avanti illustrati.*»;

alle pagine 63 e 67, al rigo P16 del QUADRO P Distinta degli oneri, è aggiunta la colonna 5, pertanto il QUADRO P è sostituito dal seguente:

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI

SEZ. I - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Spese mediche integralmente deducibili (si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico)

N. ORD.	CODICE FISCALE PERCETTORE	DOMICILIO O RESIDENZA DEL PERCETTORE	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALE DEDUCIBILE
P1			.000	.000	
P2			.000	.000	
P3			.000	.000	
P4			.000	.000	
P5			.000	.000	
P6			.000	.000	
P7			.000	.000	.000

Spese mediche parzialmente deducibili (si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico)

			SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO	IMPORTO DEDUCIBILE (vedere istruzioni)
P8			.000	.000	
P9			.000	.000	.000

	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 IMPORTI DEDUCIBILI	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 IMPORTI DEDUCIBILI	TOTALI DEDUCIBILI
ILOR e 50% imposte arretrate					
P10		.000		.000	.000
Interessi passivi					
P11		.000		.000	.000
Assicurazioni e contributi volontari					
P12		.000		.000	.000
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori					
P13		.000		.000	.000
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose					
P14		.000		.000	.000
Altri oneri deducibili					
P15		.000		.000	
P16		.000		.000	.000

Si allegano N. .... documenti. P17 TOTALE ONERI DEDUCIBILI (riportare al rigo N4) .000

SEZ. II - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA, IN LUOGO DELLA DEDUZIONE, UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA (vedere istruzioni)

	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 SOMME CORRISPOSTE	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 SOMME CORRISPOSTE	5 TOTALE (vedere istruzioni)
Interessi passivi per mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati negli anni 1989 e 1990					
P18		.000		.000	.000
Erogazioni liberali a fini culturali ed in favore dello spettacolo					
P19		.000		.000	.000

Si allegano N. .... documenti. P20 TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE .000

alla successiva pag. 71, prima colonna, nono rigo, dove è scritto: «... la disposizione di cui al comma *5* ...», si legga: «... la disposizione di cui al comma *4* ...»;

alla stessa pag. 71, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo E7, dove è scritto: «... di tutti *gli altri costi sostenuti, diversi da quelli specificamente indicati nei righi precedenti,* ...», si legga: «... di tutti *i componenti negativi di redditi esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 25 ottobre 1991,* ...»;

alla stessa pag. 71, seconda colonna, alla fine del settimo capoverso, è aggiunta la seguente proposizione: «*Ovviamente, i compensi indicati in questo rigo saranno computati per la valutazione della congruità dei compensi dichiarati ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 25 ottobre 1991.*»;

alla pag. 73, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo E34 al nono rigo, dove è scritto: «... indicati nel rigo E30 ...», si legga: «... indicati nei *righi E12* ed E30 ...»;

alla pag. 78, seconda colonna, ultimo capoverso, sesto rigo, dove è scritto: «... il valore normale dei beni acquisiti in ...», si legga: «... il valore normale *al momento della immissione nell'attività* dei beni acquisiti in ...»;

alla pag. 85, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo F148 dove è scritto: «Gli importi da indicare *nel predetto rigo* vanno determinati secondo il criterio di competenza IVA», si legga: « Gli importi da indicare *nella colonna 4 dei predetti righi* vanno determinati secondo il criterio di competenza.»;

alla pag. 85, seconda colonna, quarto capoverso, la proposizione che inizia con: «Si ricorda che in base all'art. 51 ...», e termina con: «... con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari.», è integralmente sostituita dalla seguente proposizione: «*Si ricorda che in base all'art. 51, comma 2, lettera* a), *del T.U.I.R. danno luogo a reddito di impresa le attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi, non rientranti tra quelle specificate nell'art. 2195 c.c., anche se svolte prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari.*»;

alla pag. 86, prima colonna, settimo capoverso, è soppressa la seconda proposizione recante: «*Qualora nel corso del periodo per il quale ha effetto l'opzione, l'ammontare dei ricavi superi i limiti suindicati, si applica per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito.*»;

alla pag. 91, seconda colonna, sesto capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «... nel successivo rigo *G59* ...», si legga: «... nel successivo rigo *G54* ...»;

alla pag. 93, seconda colonna, terzo capoverso, secondo rigo, è soppressa la seguente espressione: «... *dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso (1992)* ...»;

alla pag. 96, prima colonna, dopo il primo alinea riportante le istruzioni per la compilazione del rigo G120 è inserito il seguente alinea: «- al rigo *G121, la quota parte della spesa già indicata nel rigo G120 sostenuta per l'energia elettrica*»; al secondo alinea della medesima colonna, dove è scritto: «al rigo *G121* ...», si legga: «al rigo *G122* ...»;

sempre alla pag. 96, prima colonna, al quarto rigo del secondo alinea, dove è scritto: «Gli importi da indicare *nel predetto rigo* ...», si legga: «Gli importi da indicare *nella colonna 4 dei predetti righi* ...»;

alla pag. 98, seconda colonna, penultimo capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «... superiore a L. *6.400.000* ...», si legga: «... superiore a L. *6.800.000* ...»;

alla pag. 104, prima colonna, settimo capoverso, alla fine del quarto alinea, dopo le parole: «... 24.000 chilogrammi (quarta categoria).», è aggiunto quanto segue: «*In particolare, in tale colonna vanno indicati i codici 1, 2, 3, 4, a seconda della categoria individuata*»;

alla pag. 106, alla fine delle istruzioni per la compilazione del Mod. 740 W, sono inseriti l'allegata «Tabella codici operazioni con l'estero», l'allegato «Elenco paesi esteri» e l'allegata «Distinta degli utili percepiti»:

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Operazione	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6573
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• premi per opzioni su titoli	6805
• premi per opzioni su valuta	6806
• premi per opzioni su altri	6807
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione per differenza su opzioni	6809
• liquidazione per differenza su futures	6810
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscale e contabile	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni, effetti, altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o rimpatrio definitivo	6624
• imposte o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6590
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6047
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110
• invio di tecnici ed esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a PVS	6617
• spese per consolati, ambasciate etc	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Operazione	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Operazione	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

ELENCO PAESI ESTERI (istruzioni U.I.C. in materia di segnalazioni statistiche)

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA, ISLANDS	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLA DESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDE	207
BHUTAN	097
BIRMANIA	083
BOLIVIA	010
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	168
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN	211
CECOSLOVACCHIA	014
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROE, ISOLE	204
FALKLAND O MALVINE, ISOLE	190
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GERMANIA REPUB FEDERALE	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM, ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C I	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISLE OF MAN	203
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	249
ISRAELE	182
ITALIA	086
JERSEY C I	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KENYA	116
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MIDWAY, ISOLE	177
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST HELENA	254
ST KITTS E NEVIS	195
ST. PIERRE E MIQUELON	248
ST. VINCENT E GRENADINE	196
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	215
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
U R S S	079
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VIETNAM	062
WAKE, ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
YEMEN - REPUB DEMOCRATICA POPOLARE	108
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

alla pag. 123, prima colonna, primo rigo dei riferimenti normativi, dove è scritto: «... art. 11, comma 9 della legge ...», si legga: «... art. 11, *comma 1, lett. f)* e comma 9 della legge ...»;

alla stessa pag. 123, prima colonna, primo capoverso, quinto rigo, dove è scritto: «... di cui ai commi da 5 a 9 della legge ...», si legga: «... di cui ai commi da 5 a 9 *dell'art. 11* della legge ...».

Nel decreto 13 febbraio 1992 di approvazione dei modelli 750 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparante, all'art. 1, comma 1, secondo rigo, riportato alla pag. 139 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... 750/S-U-W concernenti la ...», si legga: «... 750/S-U-W *nonché il prospetto relativo alle operazioni di fusione* concernenti la ...»; al successivo comma 2 sono soppresse le seguenti espressioni alfanumeriche: «750/D - D1/E» e «750/R-T»; allo stesso comma, dopo l'espressione: «... 750/S-U-W» è inserita l'espressione: «... *nonché il prospetto relativo alle operazioni di fusione* ...». All'art. 2, comma 1, dove è scritto: «... e 750/S-U-W da utilizzare per ...», si legga: «... e 750/S-U-W *nonché il prospetto relativo alle operazioni di fusione* da utilizzare per ...».

Nelle istruzioni allegate al medesimo decreto sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del sopra citato supplemento ordinario:

alla pag. 144, prima colonna, ultimo rigo, dove è scritto: «... (vedere *la Ordinanza* n. 2181/FPC)», si legga: «... (vedere *le Ordinanze* n. 2181/FPC *del 29 novembre 1991 e n. 2210/FPC del 27 gennaio 1992*)»;

alla pag. 145, al paragrafo b) Dati relativi al rappresentante, al terzo periodo, quarto rigo, dove è scritto: «... convertito dalla legge *16 marzo* 1991, n. 154, ...», si legga: «... convertito dalla legge *15 maggio* 1991, n. 154, ...»;

alla pag. 149, seconda colonna, al penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «Le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate *compresa quella di cui alla lettera c-bis dello stesso comma, aggiunta dall'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223*.», si legga: «*Sono ammesse in deduzioni* le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate, *se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R.*.»;

alla pag. 154, prima colonna, quinto capoverso, è soppressa la seconda proposizione recante: «*Qualora nel corso del periodo per il quale ha effetto l'opzione, l'ammontare dei ricavi superi i limiti suindicati, si applica per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito.*»;

sempre alla pag. 154, prima colonna, all'ottavo capoverso, quinto e sesto rigo, è soppressa la proposizione: «... *ed aggiungendo le plusvalenze eventualmente realizzate.*», mentre è aggiunta la seguente proposizione: «*L'applicazione di tale regime dal 1° gennaio 1992 fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate relativamente all'attività ammessa a fruire del predetto regime.*»;

alla pag. 154, prima colonna, all'ottavo capoverso, sesto rigo, dove è scritto: «Qualora non intendano avvalersi di detto regime ...», si legga: «Qualora *i soggetti sopra indicati* non intendano avvalersi di detto regime ...»;

alla pag. 165, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo C11, al tredicesimo rigo, è soppressa l'espressione: «... *di cui alla successiva lettera b)* ...»;

alla pag. 178, paragrafo 19, sotto la lettera b), al secondo capoverso, dove è scritto: «... risultante dalla somma degli importi indicati nei righi 39 e 44 *della Sezione II* del modello 750/S», si legga: «... risultante dalla somma degli importi indicati nei righi 39 e 44 del modello 750/S»;

alla pag. 180, paragrafo 21, prima colonna, la proposizione che costituisce il quarto capoverso è sostituita integralmente dalla seguente: «*Il prospetto è strutturato in due sezioni e in un riquadro.*»; al settimo capoverso, quarto alinea, dopo le parole: «... 24.000 chilogrammi (quarta categoria)», è aggiunta la seguente proposizione: «*In particolare, in tale colonna vanno indicati i codici 1, 2, 3, 4 a seconda della categoria individuata.*»;

alla pag. 193, nelle «Note alla compilazione del quadro M», la nota (9) è sostituita integralmente dalla seguente: «(9) *vedere istruzioni*»;

alla pag. 186, dopo le istruzioni del modello 750 sono inserite le allegate tabelle «Codici operazioni con l'estero», «Elenco paesi esteri», «Codici di attività» e «Subcodici di attività»:

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Voce	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• premi per opzioni su titoli	6805
• premi per opzioni su valuta	6806
• premi per opzioni su altri	6807
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione per differenza su opzioni	6809
• liquidazione per differenza su futures	6810
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanze	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni, effetti, altri valori cambiari non onorati	6696
• canoni e fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o rimpatrio definitivo	6624
• imposte e tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6639
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6638
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6489
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110
• invio di tecnici ed esperti	1109

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc.	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Voce	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Voce	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

ELENCO PAESI ESTERI (istruzioni U.I.C. in materia di segnalazioni statistiche)

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA, ISLANDS	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLA DESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDE	207
BHUTAN	097
BIRMANIA	083
BOLIVIA	010
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN	211
CECOSLOVACCHIA	014
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROE, ISOLE	204
FALKLAND O MALVINE, ISOLE	190
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GERMANIA REPUB. FEDERALE	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM, ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISLE OF MAN	203
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	249
ISRAELE	182
ITALIA	086
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KENYA	116
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MIDWAY, ISOLE	177
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	183
PAKISTAN	036
PALAU REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA - NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. KITTS E NEVIS	195
ST. PIERRE E MIQUELON	248
ST. VINCENT E GRENADINE	196
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	215
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
U.R.S.S.	079
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VIETNAM	062
WAKE, ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
YEMEN - REPUB. DEMOCRATICA POPOLARE	108
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltellerie e posaterie
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletterie e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologerie
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti) e assimilati
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori) e assimilati
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

Tabella subcodici di attività

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate: Trasformazione [1] - Conservazione [2] - Raccolta [3]
0210	Acque dolci. Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari: Pesca [1] - Allevamento [2]
0500	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0830	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0850	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione, trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione: Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione: Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] - Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica, fustame, bulloni a molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] - Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2960	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa, poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3610	Officine: Meccanici [1] - Carrozzieri [2] - Idraulici [3] - Elettricisti [4] - Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili, animali e vegetali [1] - Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche: Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca: congelati, surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4016	Latte [1] - Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] - Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l'industria [1] - Olii e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l'ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] - Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetrerie e cristallerie [1] - Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchinerie [2]
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] - Carni congelate [2]
4203	Salumerie, pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4206	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) [1] - Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d'arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all'asta [3]
4235	Elettrodom. e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4236	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli [1] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici, fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenteria [1] - Gioielleria, oreficeria [2] - Orologerie [3]
4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4500	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio ai tavoli [1] - Ristorazione rapida, self service, fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar, torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelateria [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona: Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6800	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6810	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori: Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti: Registi [1] - Attori [2] - Musicisti [3] - Pittori [4] - Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8900	Geometri [1] - Periti industriali [2] - Disegnatori [3]
9000	Atleti [1] - Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

Nel decreto 13 febbraio 1992 di approvazione dei modelli 760, nonché del prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'art. 1, comma 1, riportato alla pag. 243 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove sono elencati i vari modelli di dichiarazione 760, dove è scritto: «... 760/R e 760/S, concernenti la dichiarazione unica ...», si legga: «... 760/R e 760/S, *nonché il prospetto relativo alle operazioni di fusione* concernenti la dichiarazione unica ...»; al comma 2 del medesimo articolo, dove è scritto: «... 760/N-O-P-W e 760/R devono essere riprodotti ...», si legga: «... 760/N-O-P-W e 760/R *nonché il prospetto relativo alle operazioni di fusione* devono essere riprodotti ...»; all'art. 2, comma 1, dove è scritto: «... 760/R e 760/S da utilizzare ...», si legga: «... 760/R e 760/S *nonché il prospetto relativo alle operazioni di fusione* da utilizzare ...».

Nelle istruzioni allegate al predetto decreto sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 246, alla seconda colonna sotto il paragrafo 2, al primo rigo, dove è scritto: «... compilare il Mod. *760/B* e i modelli relativi ...», si legga: «... compilare il Mod. *760/M-B* e i modelli relativi ...»;

alla pag. 248, nella prima colonna sotto il paragrafo 4, al sesto capoverso, dove è scritto: «... approvati per ciascuno dei *predetti* periodi di imposta.», si legga: «... approvati per ciascuno dei periodi di imposta *prorogati*.»;

alla pag. 256, nella prima colonna del paragrafo 8, è soppressa l'ultima proposizione dell'ultimo periodo;

alla pag. 261, nella prima colonna sotto il paragrafo 11, al sesto capoverso, terzo rigo, l'espressione: «... *uffici* rurali ...», è rettificata in: «... *edifici* rurali ...»;

alla pag. 264, nella prima colonna sotto il paragrafo 13, il secondo e terzo capoverso sono posposti al quarto:

alla pag. 266, nella seconda colonna del paragrafo 16, all'undicesimo capoverso, dove è scritto: «... fino a concorrenza dell'importo di rigo N17 ...», si legga: «... fino a concorrenza *del 25%* dell'importo di rigo N17 ...»;

alla pag. 269, nella prima colonna sotto il paragrafo 20, al quinto capoverso, alla fine del quarto alinea è aggiunta la seguente proposizione: «*In particolare, in tale colonna vanno indicati i codici 1, 2, 3, 4 a seconda della categoria individuata.*»;

alla pag. 270, nella seconda colonna del paragrafo 20, al primo rigo, l'espressione: «... *ed all'uso personale o familiare* ...», è rettificata in: «... *e di altre attività* ...»;

alla pag. 273, nella seconda colonna del paragrafo 24, al primo capoverso, terzo rigo, dove è scritto: «... costituito *dalla differenza* tra ...», si legga: «... costituito *dal minore importo (in valore assoluto)* tra ...»;

alle pagine 332 e 333, nel prospetto relativo alle operazioni di fusione, nel riquadro «RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA», al primo rigo dove è scritto: «*Diversi da quelli* tassabili solo in caso di distribuzione», si legga: «Tassabili solo in caso di distribuzione»;

alla pag. 334, nelle istruzioni per la compilazione della 2ª e 3ª pagina, in seconda colonna, al quinto rigo, dove è scritto: «Ai righi da 13 a 18 vanno indicate le poste di cui ...», si legga: «Ai righi da 13 a 18 vanno indicate *soltanto nelle ipotesi di avanzo da annullamento o da concambio o di disavanzo da concambio*, le poste di cui ...».

Nei modelli e nelle istruzioni allegate al decreto 13 febbraio 1992 di approvazione dei modelli 770 concernenti la dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nell'anno 1992 sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 339, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del modello 770/A, al quarto capoverso, dopo l'espressione: «... riportati nel successivo punto 36 ...», è aggiunta la seguente espressione: «... *e di quelli già considerati al punto 20* ...»;

alle pagine 350, 351, 352 e 356 nella testata ELENCO DEI PERCIPIENTI è soppressa l'indicazione FOGLIO N. riportata sulla destra delle predette pagine;

il modello 770/D, riportato dalla pag. 363 alla pag. 366 è integralmente sostituito dal seguente, in quanto nella prima facciata risulta omesso il riporto, e nella terza e quarta facciata è errata la numerazione dei campi relativi ai totali:

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1991
(Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)	
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 N.R.	12 STATO ESTERO DI RESIDENZA	13 CODICE STATO ESTERO	14 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO			
	15 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO: 16 Totale	17 Somme non soggette a ritenuta	18 Imponibile (16 — 17)	RITENUTE OPERATE: 19 Aliquota	20 Importo	21 Netto corrisposto (16 — 20)
Riporto		16	17	18		20	21
1							
2							
3							
4							
5							

MODELLO GRATUITO

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE | 2 COGNOME (per le donne quello da nubile) | 3 NOME | 4 DATA DI NASCITA G M A | 5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | 7 PROV. NASC. (sigla) | 8 COMUNE DI RESIDENZA | 9 PROV. RES. (sigla) | 10 VIA E NUMERO CIVICO

11 | 12 STATO ESTERO DI RESIDENZA | 13 CODICE STATO ESTERO | 14 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

15 Causale | AMMONTARE CORRISPOSTO: 16 Totale, 17 Somme non soggette a ritenuta, 18 Imponibile (16 — 17) | RITENUTE OPERATE: 19 Aliquota, 20 Importo | 21 Netto corrisposto (16 — 20)

12

13

14

15

16

Totali

alla pag. 416, sotto la voce «quota spettante - art. 2122 cod. civ.» del paragrafo 6.3, dopo i numeri tra parentesi «(414 - 423,10,N);» è aggiunto il seguente periodo: *«contiene nelle posizioni 414 - 418 il valore zero nelle posizioni 419 - 421 la parte intera della quota spettante, nelle posizioni 422 - 423 la parte decimale della quota stessa;».*

92A1887

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante: «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991)

Al decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*:

— alla pag. 9, la tabella relativa alla «ripartizione delle risorse finanziarie», prevista dall'art. 1, è integralmente sostituita dalla seguente:

Anni	Disponibilità totali comprensive di parte corrente e in conto capitale	Accantonamenti per legge	Disponibilità effettive	Obiettivi del Piano triennale 1991-93								
				Spese di personale				Compl. piano quadr. 1986/90	Mega-ateneo	Diplomi univers.	Innovazioni tecnologiche	Iniziative varie
				Ordinari	Associati	Ricercatori	Non docenti					
1991	258.500	48.933,7	209.566,3	—	—	—	—	171.186	38.380,3	—	—	—
1992	298.500	49.133,7	249.366,3	—	—	5.700 (1.000 posti)	—	178.174	21.619,7	15.000	18.380,3	10.492,3
1993	415.000	50.205,0	364.795	6.700 (600 p.)	—	39.700 (1000 p. del '92 + 1000 del '93) 2/12	2000 p. (dal 1-1-94)	100.000	40.000	50.000	37.395	91.000

— alla pag. 10:

all'art. 2, comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... e per l'avvio del piano triennale 1991-93 *sono istituiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* i seguenti nuovi contingenti ...», si legga: «... e per l'avvio del piano triennale 1991-93 *saranno istituiti secondo la vigente normativa* i seguenti nuovi contingenti ...»;

all'art. 3, la tabella riportante la spesa per l'incremento del personale è integralmente sostituita dalla seguente:

Anni	Docenti prima fascia	Docenti seconda fascia	Ricercatori	Personale tecnico-amministrativo
1991	—	—	—	—
1992	—	—	5.700	—
1993	6.700	—	39.700	—

all'art. 4, comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «..., tenendo conto *dei posti già a disposizione degli atenei, e del turn-over,* dei posti di nuova istituzione: ...», si legga: «..., tenendo conto *dell'organico nazionale nonché* dei posti di nuova istituzione: ...»;

— alla pag. 11, seconda colonna, all'art. 7, comma 3, dove è scritto: «L'attivazione delle predette strutture *avviene con decreto ministeriale* secondo le ...», si legga: «L'attivazione delle predette strutture *avverrà ai sensi della normativa vigente* secondo le ...»;

— alla pag. 13, seconda colonna, all'art. 10, comma 1, dove è scritto: «... nelle prospettive dell'istituzione in Romagna di un nuovo ateneo, *sono* istituiti i seguenti corsi di laurea: ...», si legga: «... nelle prospettive dell'istituzione in Romagna di un nuovo ateneo, *saranno* istituiti i seguenti corsi di laurea: ...»;

— alla pag. 14, seconda colonna:

all'art. 12, comma 2, dove è scritto: «Nell'ambito dei suddetti stanziamenti *è costituito e attivato* un organismo nazionale ...», si legga: «Nell'ambito dei suddetti stanziamenti *sarà, secondo la vigente normativa,* costituito e attivato un organismo nazionale ...»;

al comma 3 dello stesso articolo, dove è scritto: «... per le finalità di cui al precedente art. *10,* ...», si legga: «... per le finalità di cui al precedente art. *11* ...»;

all'art. 13, comma 1, dove è scritto: «... di cui agli articoli 14, 15 e 16 ...», si legga: «... di cui agli articoli 14, 15, *15-bis,* 16 *e 17* ...»;

— alla pag. 15, prima colonna, all'art. 14, comma 1, dove è scritto: «... il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *e autorizzato a emanare con proprio decreto*, entro l'arco temporale del piano triennale, disposizioni per l'istituzione delle facoltà di ...», si legga: «... il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *promuove, secondo la vigente normativa*, entro l'arco temporale del piano triennale, disposizioni per l'istituzione delle facoltà di ...»;

— alla pag. 18, seconda colonna, all'art. 15-*bis*, ultimo comma, dove è scritto: «Per le predette realizzazioni sono destinati i seguenti finanziamenti: ...», si legga: «Per le predette realizzazioni, *nonché per quanto previsto dal terzultimo comma dell'art. 15*, sono destinati i seguenti finanziamenti: ...»;

— alla pag. 21, seconda colonna, all'art. 21, comma 2, dove è scritto: «... (legge finanziaria *1992*) ...», si legga: «... (legge finanziaria *1991*) ...».

AVVERTENZA:

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 46, è pubblicato il testo del D.P.R. 28 ottobre 1991 aggiornato con le rettifiche apportate con il presente avviso e con le modifiche introdotte dal D.P.R. 7 gennaio 1992, pubblicato ugualmente in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4.

92A2131

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189